

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 374° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	31
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	35
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	44
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	45
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	46
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	53
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	57
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	72
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	74

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Riforma amministrativa .....	<i>Pag.</i>	77
------------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	95
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	100
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	109

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	110
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**148ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*VALUTAZIONI SULL'OPPORTUNITÀ DI SVOLGERE UN'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI PRESSO I PARLAMENTI DI ALCUNI PAESI STRANIERI*  
(R048 000, C21ª, 0001º)

Il PRESIDENTE propone di assumere una decisione in ordine allo svolgimento di indagini conoscitive per approfondire il tema dell'immunità parlamentare presso i Parlamenti di alcuni Paesi europei e degli Stati Uniti, ricordando che il Presidente del Senato ha già espresso alla Giunta il proprio consenso di massima a tale iniziativa.

Il senatore RUSSO suggerisce che il Presidente incarichi alcuni commissari di esaminare le questioni attinenti allo svolgimento di tale indagine conoscitiva.

Il senatore BRUNI chiede quale sia il numero di senatori della Giunta che potranno partecipare allo svolgimento delle indagini conoscitive.

Il senatore FASSONE ribadisce la propria perplessità sull'assunzione di tale iniziativa.

Il senatore VALENTINO sottolinea l'importanza che possono rivestire, per l'attività della Giunta, le indagini conoscitive presso i Parlamenti di altri Paesi. Egli infatti ha avuto modo di sperimentare, come componente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato, la grande utilità dei contatti posti in essere nel corso di numerose indagini conoscitive all'estero, con colleghi di Parlamenti stranieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha svolto circa dieci anni addietro indagini conoscitive sui problemi concernenti l'immunità parlamentare presso i Parlamenti del Cile, dell'Argentina, del Canada, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Spagna, della Germania e della Francia. Propone che la prossima indagine si svolga presso la Svizzera, la Spagna e gli Stati Uniti.

Il senatore PELELLA sottolinea l'ampiezza dell'attività di indagine posta in essere dalla Giunta nel corso delle precedenti legislature.

I senatori BERTONI e BRUNI propongono di svolgere un'indagine conoscitiva in uno Stato ad ordinamento centralista, quale la Francia.

La Giunta delibera quindi di svolgere sul tema dell'immunità parlamentare indagini conoscitive presso i Parlamenti della Spagna, della Francia e degli Stati Uniti.

Il senatore RUSSO chiede che gli uffici di segreteria forniscano ai commissari tutta la documentazione di diritto comparato utile per un'adeguata preparazione alle menzionate indagini conoscitive.

La senatrice SILIQUINI propone che una prima indagine conoscitiva si svolga entro il mese di febbraio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Giunta si occuperà dell'organizzazione delle indagini conoscitive deliberate.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato in relazione al procedimento penale n. 1548/95/A/P.M.-12/97 R. Gen. Trib. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0082°)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 9 novembre 1998, il senatore Riccardo De Corato, nei cui confronti è pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lucca, ha inviato una lettera con la quale comunica che farà pervenire al più presto la registrazione della trasmissione televisiva oggetto della vicenda giudiziaria che lo concerne, il cui ascolto l'interessato ritiene utile ai fini del giudizio della Giunta.

Il Presidente incarica l'Ufficio di Presidenza di prendere visione della videocassetta che verrà trasmessa dal senatore De Corato e di riferirne alla Giunta.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

***Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte costituzionale in materia di conflitti di attribuzione***

(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0058<sup>o</sup>)

La Giunta riprende la discussione, iniziata nella seduta del 23 luglio e proseguita nelle sedute del 28 luglio e del 3 novembre 1998.

Il PRESIDENTE riassume i termini della discussione.

Il senatore VALENTINO fa presente che, a suo giudizio, tutta l'attività prodromica all'esercizio della funzione parlamentare non può essere esclusa dalla tutela posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il complesso dell'attività politica che abbia uno sbocco parlamentare dovrebbe infatti rientrare nella tutela prevista dalla citata norma costituzionale, con la sola eccezione dell'espressione di giudizi gratuiti e non strumentali all'espletamento dell'attività parlamentare. La Giunta quindi, nel valutare le questioni relative all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deve appurare la sussistenza di un nesso causale tra le opinioni espresse da un senatore e atti tipici dell'attività parlamentare.

Il senatore RUSSO sottolinea come nel dibattito sinora svoltosi in seno alla Giunta sia stato affrontato il tema della necessità di interventi normativi che possano garantire che le decisioni assunte dall'Assemblea, non coincidenti con le proposte della Giunta, siano sempre accompagnate da una motivazione. Rispetto a tale questione egli ritiene che potrebbe introdursi una procedura regolamentare analoga a quella prevista per l'esame da parte del Senato delle proposte concernenti i reati ministeriali.

Il dibattito ha inoltre posto in rilievo la necessità di individuare un criterio univoco per stabilire i termini dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità, in seguito alla emanazione della recente sentenza n. 289 del 1998 della Corte costituzionale. Tutti i commissari intervenuti nel precedente dibattito presso la Giunta hanno mostrato di condividere il principio in base al quale è necessario che vi sia un collegamento tra le opinioni espresse da un senatore e l'esercizio della funzione parlamentare. Nella ricerca di tale collegamento non si dovrebbe adottare, a suo giudizio, un criterio ampio come quello esposto nel precedente intervento dal senatore Valentino. Occorre evitare infatti che si verifichi una disparità di trattamento tra il parlamentare, che svolge attività politica al di fuori dell'attività istituzionale, ed un diverso soggetto politico, non eletto in Parlamento. La Giunta, al fine di accertare l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dovrebbe individuare un nesso tra le opinioni espresse da un membro del Senato e l'attività parlamentare. Nel passato la Giunta non è stata sempre rigorosa nell'applicazione di tale criterio. In molti casi infatti il collegamento di cui si discorre è stato ammesso con qualche forzatura.

Il senatore Russo fa inoltre presente che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione esige che gli atti tutelati dalla prerogativa dell'in-

sindacabilità siano esclusivamente le opinioni espresse dai parlamentari, tra le quali certamente non rientrano le ingiurie.

È infine rinviato il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**322<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il Sottosegretario per l'interno Barberi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**(1110) COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**(3000) MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**(3273) PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**(3419) RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 novembre 1998.

La senatrice PASQUALI prospetta l'opportunità di ascoltare in apposita audizione i rappresentanti del Sindacato dei vigili del fuoco aderente all'UGL, anche con riferimento alla possibilità di inserire il personale in questione del comparto sicurezza. Segnala poi che nel disegno di legge n. 2501, presentato dai senatori Servello ed altri, era prevista una norma in questo senso: chiede pertanto che tale iniziativa sia abbinata alle altre che figurano all'ordine del giorno.

Il presidente VILLONE si riserva di adottare una decisione in proposito, una volta ascoltato anche il parere della relatrice. Fa presente tuttavia che il disegno di legge n. 3312, nonché gli altri connessi, pre-

sentano un oggetto limitato al potenziamento del Corpo e non disciplinano lo stato giuridico di questo personale.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene di non aver nulla in contrario a procedere all'audizione indicata dalla senatrice Pasquali, qualora si tratti di riferire direttamente ai rappresentanti sindacali l'orientamento della Commissione in relazione all'argomento in discussione.

Il PRESIDENTE dà quindi assicurazioni sulla possibilità di tenere già nella giornata di martedì 17 novembre la prevista audizione informale in un orario compatibile con i lavori parlamentari.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto come testo base.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.9, il quale prevede l'incremento numerico del personale, in considerazione delle nuove funzioni attribuite al Corpo.

La RELATRICE illustra quindi l'emendamento 3.1, rivolto a rimuovere la limitazione del contingente annuo dei vigili ausiliari di leva, non sussistendo alcuna ragione ostativa dal punto di vista dell'onere finanziario.

Il senatore ANDREOLLI illustra a sua volta l'emendamento 3.0.1, che equipara il trattamento economico del personale operante nelle province autonome di Trento e Bolzano.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà conto dell'emendamento 4.0.1, il quale procede all'equiparazione dei vigili del fuoco al trattamento previdenziale di altre categorie che svolgono analoghe attività usuranti ovvero a rischio. Illustra inoltre l'emendamento 6.1. Si sofferma poi sull'emendamento 12.0.1, relativo ai profili di contabilità e di bilancio. Da ultimo chiede di conoscere quale procedura si applichi ai numerosi emendamenti presentati dalla senatrice Pasquali.

La senatrice PASQUALI risponde suggerendo per il momento di accantonare l'esame degli emendamenti da lei presentati.

Passando all'espressione dei pareri, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO manifesta parere contrario sull'emendamento 0.1, trattandosi di materia estranea al contenuto del disegno di legge e presupponente la riforma complessiva del Corpo. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.8. Analogo parere manifesta sull'emendamento 1.3, in quanto tale iniziativa prevede un consistente incremento di oneri finanziari, secondo modalità non coerenti con il disegno di legge n. 3312; l'ultimo comma è poi già previsto nel testo del disegno di legge. Ritiene inoltre di dover condizionare il proprio avviso favorevole sull'emenda-

mento 1.9 al reperimento di una idonea copertura finanziaria. Si rimette al Governo per l'emendamento 1.4, mentre il suo parere è contrario sull'emendamento 1.1, dal momento che esso evidenzia varie oscurità di contenuto, essendo già prevista una riserva di un terzo per l'accesso diretto dei vigili volontari, più favorevole rispetto alla quota del 25 per cento. Contrario altresì è il suo parere sugli emendamenti 1.2 e 2.1, essendo di difficile attuazione far rifluire gli adempimenti ivi previsti nel servizio sanitario nazionale. Favorevole è invece agli emendamenti 3.0.1, 5.1 e 7.1. Contrario è il suo avviso agli emendamenti 4.1 e 8.9, ad esclusione dell'ultima alinea di quest'ultimo emendamento, riguardo al quale il suo parere è favorevole, mentre si rimette al Governo per quanto attiene all'emendamento 7.0.1.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla novità della disciplina prevista dall'ultima alinea dell'emendamento 8.9 e sulle implicazioni che essa riveste per lo svolgimento di altre attività di volontariato.

La RELATRICE fa presente che il vigile volontario non può però scegliere il momento in cui svolgere la propria opera, dovendo spesso fronteggiare situazioni di emergenza. Non va d'altronde dimenticato che la disponibilità di vigili volontari permette di ridurre gli organici del Corpo. Il presidente VILLONE mantiene tuttavia le proprie perplessità.

La RELATRICE esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 8.2, 8.6 e 8.4, favorevole è invece il proprio parere sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.5, previa riformulazione di questa proposta. È inoltre contraria agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, recanti ambedue normative di dettaglio; contraria è altresì all'emendamento 9.1, concernente la contrattazione decentrata.

Il sottosegretario BARBERI invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 0.1, in mancanza il suo parere è contrario. Il riordino del Corpo è d'altronde previsto dalla legge n. 112 del 1998 insieme a quello di tutto il settore della protezione civile. Contrario è anche il suo avviso sull'emendamento 1.8 nonché sull'altro 1.3, il quale prevede un ingente onere finanziario, stimato a 500 miliardi annui; la sua contrarietà è motivata anche in relazione al meccanismo dell'assunzione diretta, mentre il contenuto del comma 2-*septies* è già presente nel disegno di legge del Governo. Riguardo all'emendamento 1.9 assicura che egli si adopererà per reperire la necessaria copertura finanziaria, specialmente in vista dell'esame in Assemblea. Egli concorda con le considerazioni svolte in proposito dal senatore Lubrano di Ricco, segnalando che l'esigenza di ulteriore personale deriva anche dall'apertura del nuovo aeroporto di Malpensa. Contrario è inoltre il suo parere sugli emendamenti 1.4 e 1.1, secondo le motivazioni già adottate dalla relatrice, tenuto conto che viene derogato il principio costituzionale del concorso pubblico. Contrario è altresì il suo avviso sull'emendamento 1.2. In merito all'emendamento 2.1, fa presente che l'esigenza ivi prevista dovrebbe essere perseguita in

via generale, con riferimento a tutti i corpi dello Stato che al momento dispongono di un loro servizio sanitario. Favorevole è invece all'emendamento 3.1, il quale corregge una norma sostanzialmente già contenuta nella legge n. 228 del 1997. La misura recata nell'emendamento 3.0.1 è doverosa, per cui il suo parere è favorevole. Contrario è poi il suo avviso sull'emendamento 4.1, il quale avrebbe gravi conseguenze per le attività di soccorso gestite direttamente dai Vigili del fuoco. È favorevole all'emendamento 4.0.1, in quanto tale iniziativa parifica il trattamento previdenziale dei Vigili del fuoco a quello accordato ad altre categorie che operano in circostanze analoghe; occorre tuttavia adoperarsi per reperire una idonea copertura finanziaria, in caso contrario egli suggerirà di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Esprime poi parere favorevole sui successivi emendamenti 4.0.2, 5.1 e 7.1, mentre è contrario agli emendamenti 7.0.1 e 8.9, trattandosi di materia estranea ovvero avente carattere di dettaglio. Riguardo all'ultima alinea dell'emendamento 8.9, fa presente che i volontari della protezione civile già fruiscono di una provvidenza analoga; si riserva comunque di approfondire la questione ed eventualmente di proporre una riformulazione. È quindi contrario all'emendamento 8.6 ed anche all'emendamento 8.2, in considerazione delle sue implicazioni finanziarie, per quanto esso vada in una direzione verso la quale il Governo sta facendo ogni sforzo.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una successiva seduta.

**(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

**(3295) DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.**

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sul disegno di legge n. 1388-ter, risultante da uno stralcio deliberato dall'Assemblea, la Commissione ha già svolto un approfondito dibattito. Propone pertanto di procedere senz'altro alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, indicando a questo fine la data di martedì 24 novembre.

Conviene la Commissione.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare, convocata per mercoledì 11 novembre alle ore 8.30, con l'ordine del giorno già diramato, integrato dalle comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312****Art. 1.**

*Premettere il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;

2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;

3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell'attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d'impiego del personale del Corpo sulla base dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;

4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;

5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;

6) specificazione del contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;

7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;

8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;

9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l'autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all'efficienza operativa;

10) costituzione dei vari livelli strutturali dell'ordinamento del Corpo: Ministro dell'interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l'armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);

11) previsione che l'articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell'articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali.»

**01.1** LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

**01.2** (identico all'em. 01.1)

ANDREOLLI

## **Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 1.**

*(Regionalizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera *a*), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«*1-bis.* A tal fine, sono istituiti i corpi regionali dei vigili del fuoco, con organici a cura delle regioni. Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco transiteranno nei rispettivi corpi regionali. In base alle vacanze di organico regionale, verranno banditi appositi concorsi per l'assegnazione dei posti.

2. Conseguentemente è abrogata la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sulle norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, l'articolo 108, comma secondo, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e gli articoli 9 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al riordino della struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**1.8**

SPERONI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della ri-classificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli organi costituzionali, nonché per consentire lo svolgimento dell'attività di prevenzione e vigilanza, attualmente espletata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con prestazioni extra lavorative fuori dall'orario ordinario, straordinario e di turnazione, durante l'orario di lavoro ordinario e per i comandi provinciali delle nuove province, la dotazione organica è incrementata di complessive 9.703 unità di cui:

5.674 della V qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;

2.837 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;

1.192 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

*2-bis.* In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si esclude dal divieto di assumere personale operativo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti recati in aumento come stabilito dal precedente comma 1 e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nelle qualifiche funzionali di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per periodi di 20 giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1 gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; nelle qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione della normativa vigente al momento del bando di concorso.

*2-ter.* Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nelle calamità. A

parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età. Tutto il personale vincitore di concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute.

*2-quater.* Le modalità per l'assegnazione presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra Ministro dell'interno e organizzazioni sindacali di categoria.

*2-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 mila milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni corrispondenti.

*2-sexies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di 20 giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

*2-septies.* Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario della VIII qualifica funzionale e di direttore della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili sarà determinata successivamente alla rideterminazione degli uffici dirigenziali. Il personale del ruolo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione mantenendo l'ordine di ruolo e l'anzianità maturate. Per l'accesso ai nuovi profili si procede in via prioritaria mediante mobilità verticale con concorsi interni riservati al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto e al personale con almeno 5 anni di servizio nel profilo immediatamente precedente.»

*Al comma 2, sostituire le parole: «715 unità», con le seguenti: «1.200 unità»; conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:*

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore Antincendi Coordinatore	9°	40
Direttore Amministrativo	9°	22
Medico Direttore	8°	15
Funzionario Amministrativo	8°	31
Collaboratore Tecnico Antincendi	7°	40
Responsabile Amministrativo Contabile	7°	27
Capo Reparto	6°	95
Capo Squadra	6°	230
Vigili del Fuoco	5°	700
TOTALE . . .		1.200

**1.9**

ANDREOLLI

**1.7** (identico all'em. 1.9) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «nel profilo professionale», fino alla fine, con le seguenti: «nei professionali dell'area di supporto tecnico-amministrativo e contabile dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale si provvede mediante concorsi esterni.»*

**1.4**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all'accesso diretto dei vigili volontari con almeno sessanta giorni di servizio.

5-ter. L'accesso diretto del personale di cui al comma precedente è regolato da apposita graduatoria da compilarsi successivamente ai corsi di formazione e previo esame di un'apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi».

**1.1**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rideterminati gli uffici dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Nei successivi sessanta giorni devono essere nominati i dirigenti del Corpo nazionale, individuati ai sensi del predetto decreto legislativo.

5-ter. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, i dirigenti possono conferire tali funzioni al personale direttivo, sentito l'ispettore generale capo del Corpo nazionale vigili del fuoco».

**1.2**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. È abrogato l'articolo 21, primo comma, punto 5), della legge 13 maggio 1961, n.469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 521.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere fatto dal medico legale del Servizio sanitario nazionale, operante nel luogo ove risiede il concorrente, che rilascia certificazione degli accertamenti fatti e dei relativi risultati.

3. Entro sei mesi dal giorno dell'assunzione, l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve predisporre una verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali presso un medico legale del Servizio sanitario nazionale diverso da quello che ha rilasciato la certificazione degli accertamenti».

**2.1**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

**Art. 3.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le parole: "e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente annuo dei vigili ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 4.000 unità"».

**3.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto ministeriale 30 marzo 1998, «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**3.0.1**

GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, PASQUALI

**Art. 4.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I controlli sanitari sia dell'attività che del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti».

**4.1**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rivalutazione servizio operativo)*

1. Per il personale delle qualifiche dirigenziali e dell'area operativa tecnica dalla V alla IX qualifica funzionale il servizio operativo è rivalutato, ai fini pensionistici, nella misura di 1/5 annuo;

2. L'aumento dei periodi di servizio, comunque rivalutati, non può eccedere complessivamente i cinque anni.

**4.0.1**

IL RELATORE

**4.0.3** (identico all'em. 4.0.1)

ANDREOLLI

**4.0.4** (identico all'em. 4.0.1) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Nei confronti dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

**4.0.2**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 3».*

**5.1**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

**Art. 6.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa Sovvenzioni Antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendio dipendente dal Ministero dell'Interno. Le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, attiveranno, entro il 31 dicembre 1998, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3».

**6.1**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'eventuale acquisizione delle medesime.»

**7.1**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Allo scopo di fronteggiare adeguatamente le esigenze delle unità operative, si autorizza un incremento di dotazione dell'unità previsionale di base 6.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, delle unità aeree ad ala fissa della Protezione civile, come supporto nelle operazioni antincendio delle zone valutate ad alto rischio e comunque a disposizione di azioni interregionali.

2. All'onere derivante dalla spesa di cui al comma 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3, di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro (per l'anno finanziario 1998) all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti valutazioni di bilancio».

**7.0.1**

SPERONI

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Misure a favore del personale volontario  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Il Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, promuove lo sviluppo delle strutture volontarie

sulla base dei parametri di rischio e delle esigenze operative del territorio in modo armonioso e funzionale con la diffusione delle sedi di servizio permanenti.

L'istituzione dei distaccamenti volontari è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sovrintende all'attività delle strutture volontarie, esercita il controllo amministrativo ed operativo su di esse, definendo le specifiche aree di competenza ai fini del servizio di soccorso.

3. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica vengono emanate specifiche norme, aventi valore di legge ordinaria, che disciplinino compiutamente l'iscrizione nei quadri e l'impiego del personale volontario secondo i seguenti criteri:

– le prestazioni del personale volontario gratuitamente fornite devono essere a tempo determinato o saltuarie e non possono costituire i presupposti per un rapporto di lavoro permanente;

– apposite disposizioni dovranno regolare lo *status* giuridico del personale volontario, i sistemi di reclutamento con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica, i limiti di età per la cessazione del servizio ed i casi e le modalità di esonero dal servizio, assicurando la garanzia del contraddittorio. Tali disposizioni dovranno essere affidate nella loro gestione ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

– al personale volontario del Corpo deve essere assicurata, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, la garanzia del posto di lavoro occupato e delle competenze stipendiali, anche attraverso appositi rimborsi dei datori di lavoro.»

## 8.9

ANDREOLLI

**8.10** (identico all'em. 8.9) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. I distaccamenti volontari dei vigili del fuoco iscritti nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti sul territorio a livello di comune inferiore ai 30.000 abitanti e costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di protezione civile comunale o intercomunale ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La domanda per l'iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza».

## 8.2

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Sopprimere il comma 2.*

**8.6**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al presente articolo deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».

**8.3**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Ai soggetti che effettuano donazioni di cui al presente articolo è concesso un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente articolo non si applica l'imposta sulle donazioni».

**8.4**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale ed in attesa della chiamata alle armi, può su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo nazionale prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria».

**8.5**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 3, sostituire le parole: «che sono aggregati» con le altre: «che possono essere aggregati»; aggiungere in fine le parole. «fuori dalla propria area di competenza.»*

**8.1**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) posizione regolare per gli obblighi di leva;
- d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all'area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) limiti di età previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato;
- f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;
- g) residenza nell'ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l'iscrizione;
- h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) non aver subito condanne penali.»

**8.0.1**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.

3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione di addestramento.

4. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipen-

denti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

5. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».

**8.0.2**

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

### **Art. 9.**

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il personale operativo può essere impiegato in lavoro straordinario solo in caso di prolungamento del turno di lavoro per esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, limitatamente al tempo necessario per la sostituzione del personale smontante, e in caso di emergenza per grandi interventi, disastri o calamità garantendo i periodi di riposo tra un turno e l'altro come stabilito dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro.»

**9.1**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

### **Art. 12.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sulle pertinenti unità previsionali di base dal Centro di responsabilità protezione civile e servizi antincendi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**12.0.1**

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**343<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Scoca e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0099<sup>o</sup>)

Il presidente PINTO informa che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, la sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 e che la stessa è stata immediatamente messa a disposizione dei senatori componenti la Commissione.

Fa presente, inoltre, che risultano allo stato presentati due disegni di legge costituzionali (A.S. 3619 di iniziativa dei senatori Pera, Bucciero ed altri e A.S. 3623, di iniziativa dei senatori Follieri, Cirami ed altri) che, in particolare, propongono la modifica dell'articolo 24 della Costituzione con attinenza alle materie oggetto della sentenza della Corte. È, inoltre, stato annunciato un ulteriore disegno di legge, di iniziativa del senatore Gasperini (A.S. 3622), concernente l'impugnabilità delle pronunce della Corte costituzionale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, il cui contenuto sarà fatto oggetto di successiva valutazione al fine di stabilire la connessione con i due precedenti disegni di legge.

Ricorda, infine, che il Ministro di grazia e giustizia terrà comunicazioni alla Commissione nella seduta pomeridiana di domani, convocata per le ore 14,30.

*IN SEDE REFERENTE***(3610) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative**

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO, facente funzioni di relatore, si riporta al testo della relazione scritta fatta pervenire dal relatore designato, senatore Pettinato, che aveva già preannunciato la sua impossibilità ad intervenire nella seduta odierna. Ricorda che in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 1998, ed ancor di più durante il procedimento della sua conversione, poi operata con la legge 1 aprile 1998, n. 67, era stato da più parti espresso l'auspicio che la proroga della concessione dell'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo – disposta da quel decreto – fosse l'ultima, come il Governo assicurava annunciando l'imminente adozione della riforma della disciplina delle locazioni, in quel periodo in discussione alla Camera dei deputati (Atto Camera 790 e abbinati).

In effetti, quel disegno di legge, licenziato dalla Camera dei deputati, fu poi inviato al Senato (A.S. 3393), dove fu approvato, con modificazioni, in tempo per prevedere ragionevolmente che, dopo la nuova lettura da parte della Camera, la riforma potesse entrare in vigore entro il termine del 31 ottobre 1998. Sopravvenuta la crisi di governo e la conseguente interruzione dell'attività parlamentare, non è stato, però, possibile completare nel tempo previsto l'*iter* di approvazione della riforma. Ripresa la normale attività parlamentare, si è resa perciò necessaria una nuova proroga, che il decreto in esame fissa al 28 febbraio 1999. Le valutazioni e le conclusioni circa l'opportunità di disporre la proroga, che la Commissione ha compiuto per il decreto legge n.7 del 1998, sono a parere del relatore tuttora valide. Rileva, inoltre, che sulla questione è, però, intervenuta con sentenza n.321 del 1998, la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma contenuta nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n.172 del 1997, con il quale si era prevista la proroga del termine in materia fino al 31 gennaio 1998. La declaratoria di illegittimità ha, però, riguardato solo l'attribuzione al prefetto del potere di disporre puntualmente, cioè con riferimento alle singole richieste, tempi e modalità di concessione della forza pubblica, lasciando impregiudicata la potestà amministrativa di fissare in generale i criteri dell'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio. Rinnova, in conclusione, l'auspicio che la definitiva riforma della materia possa entrare in vigore al più presto e raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore PREIONI il quale esprime apprezzamento sulla circostanza che il disegno di legge in esame sia stato assegnato al-

la Commissione giustizia, anziché, come è accaduto nel caso di precedenti decreti sulla medesima materia, alla Commissione ambiente. Nel merito, esprime dissenso nei confronti della politica perseguita dal Governo in carica e da quelli che lo hanno preceduto in materia di locazione. La legislazione vigente, infatti, impone al locatore pesi ed oneri eccessivi, sia aggravando la possibilità concreta di ottenere il rilascio dell'immobile locato, sia prevedendo notevoli carichi fiscali. Tutto ciò, oltre a sbilanciare il normale equilibrio delle parti del contratto di locazione in favore del conduttore, ingenera nei proprietari di immobili un senso di sfiducia e determina la rarefazione dell'offerta di locazione, oltreché effetti a cascata sul mercato dell'edilizia e sul prezzo degli immobili. Esprime, in conclusione, il voto contrario del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Il senatore Antonino CARUSO rileva che se il Governo ritiene che il disegno di legge di riforma delle locazioni, alla quale ha fatto riferimento il relatore, sarà definitivamente approvato dalla Camera entro il 28 febbraio 1999, allora la conversione in legge del decreto-legge all'esame sarebbe inutile, in quanto il disegno di legge all'esame della Camera prevede anch'esso un blocco dell'esecuzione degli sfratti in corso. Se, per contro, la Camera apporterà al predetto disegno di legge ulteriori modifiche, allora è giusto ipotizzare che la definitiva approvazione del disegno di legge non potrà avvenire entro il predetto termine di proroga del 28 febbraio 1999 previsto dal decreto. Peraltro, la Corte costituzionale, ove il decreto all'esame fosse convertito in legge, verrebbe certamente chiamata a pronunciarsi sull'eccezionalità delle condizioni che hanno consentito al Governo la riproposizione del provvedimento all'esame in termini analoghi a quelli di altri precedenti decreti-legge di proroga. Rileva, infatti, che il maggior problema nel settore delle locazioni abitative non è costituito dalla carenza dell'offerta di affitti – che si è accresciuta a seguito della introduzione dei cosiddetti patti in deroga previsti dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1993, n. 359 – ma la concreta indisponibilità di alloggi per le fasce economicamente più deboli della popolazione, non in grado di far fronte all'elevato costo degli affitti. Si dichiara, in conclusione, contrario alla conversione in legge del decreto-legge.

Anche il senatore CALLEGARO dichiara la propria contrarietà alla conversione del decreto-legge all'esame. Rileva, infatti, che esso si inserisce coerentemente nel quadro della legislazione vigente, da lui reputata eccessivamente penalizzante nei riguardi dei proprietari di immobili e induce i locatari meno corretti ad approfittare della proroga per sottrarsi agli obblighi contrattuali. Costata, inoltre, che i proprietari di immobili non necessariamente si annoverano tra i ceti più abbienti, essendo l'acquisto di una casa spesso collegato ad una scelta di investimento a conclusione dei sacrifici economici di lunghi anni. Esprime, infine, dubbi sulla costituzionalità del decreto stesso.

Il senatore RUSSO sottolinea che il provvedimento, di contenuto limitato, è necessario, in quanto il termine relativo alla concessione

dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo era stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 1998, dal decreto-legge. n. 7 del 1998. Contrariamente a quanto affermato dal senatore Antonino Caruso, pertanto, il provvedimento all'esame sarebbe stato non necessario soltanto nel caso in cui il disegno di legge di riforma delle locazioni fosse stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati entro il 31 ottobre. Ciò, invece, non potrà avvenire se non entro il mese di dicembre, essendo attualmente l'altro ramo del Parlamento impegnato nella sessione di bilancio.

Dopo un'interruzione del senatore Antonino CARUSO – il quale precisa di essere contrario non all'emanazione del decreto, ma alla sua conversione in legge – il senatore RUSSO ribatte che, ove il decreto non fosse convertito in legge, perderebbe effetto fin dall'inizio e sarebbe necessario approvare un'apposita disposizione atta a regolare i diritti quesiti e i rapporti pendenti. Dichiaro, in conclusione, il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo.

Ha la parola la senatrice SCOPELLITI la quale, nell'annunziare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, rileva che il decreto-legge all'esame contiene, nonostante il titolo, che fa riferimento a disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, una vera e propria proroga degli sfratti. La proroga non rappresenta, però, il sistema più efficace per far fronte alle necessità abitative e costituisce una ingiusta penalizzazione nei confronti dei proprietari immobiliari, per i quali l'acquisto di un'abitazione rappresenta sovente il contenuto di un investimento a conclusione di diversi anni di risparmi.

Il senatore BERTONI puntualizza preliminarmente che il provvedimento all'esame si riferisce soltanto ai provvedimenti di rilascio per finita locazione e non anche agli sfratti per morosità. Sottolinea, inoltre, che il disegno di legge all'esame ha lo scopo di superare i problemi derivanti dal ritardo parlamentare nell'approvazione del disegno di legge di riforma delle locazioni, avvenuto in conseguenza della crisi di governo. La responsabilità di tale ritardo deve, pertanto, essere imputata in via principale alle forze politiche che hanno determinato la crisi di governo ed in primo luogo al Partito di Rifondazione Comunista.

Il senatore MELONI annunzia il proprio voto favorevole al disegno di legge in discussione.

Il senatore Antonino CARUSO, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, fa presente di aver presentato, in occasione della discussione in Senato del disegno di legge di riforma delle locazioni, una interrogazione al Governo (3-02029), al fine di sapere con riferimento ad alcune città campione – fra cui Milano, Bari e Cagliari – quante siano le procedure di sfratto pendenti e non eseguite e quali siano i termini fissati per la loro effettiva esecuzione. Rileva, infatti, che i tempi eccessivamente

lunghe delle procedure di rilascio di immobili urbani determinano la conseguenza ulteriore che il locatario non paghi il canone per tutta la durata della procedura esecutiva e che le spese condominiali vadano ad aggravio del condominio. Si augura che quanto prima il Ministro di grazia e giustizia fornisca alla Commissione i dati richiesti.

Il senatore FOLLIERI annunzia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano ed aderisce alle osservazioni del senatore Bertoni.

La senatrice SCOPELLITI fa richiesta di conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della seduta odierna.

Il presidente PINTO, intervenendo in replica nella sua qualità di relatore facente funzione, rileva, a contrasto delle argomentazioni sostenute dal senatore Antonino Caruso, che nulla impedisce alla Camera dei deputati di giungere ad una sollecita approvazione del disegno di legge di riforma delle locazioni, eventualmente anche a seguito di apposita deroga, concessa dal Presidente di quel ramo del Parlamento, al fine di esaminare il provvedimento in sessione di bilancio. Peraltro, se il termine del 28 febbraio 1999 fissato dal decreto-legge all'esame fosse ritenuto dalla Commissione troppo breve, nulla vieterebbe di fissarne uno più lungo a mezzo di apposito emendamento.

Interviene il sottosegretario di Stato SCOCA, la quale evidenzia come il decreto-legge di cui si propone la conversione contenga un differimento di termini di portata estremamente limitata e finalizzato esclusivamente a garantire lo spazio di tempo necessario per la definitiva approvazione da parte del Parlamento della riforma delle locazioni. Più in generale la rappresentante del Governo rileva come le ripetute proroghe succedutesi nel corso del tempo in materia di blocco dell'esecuzione degli sfratti sono state certamente determinate in origine dall'esigenza di proteggere una fascia di soggetti particolarmente debole, ma hanno però portato ad una situazione che ha finito per favorire anche persone che di una simile protezione non avevano alcun bisogno e che di tali interventi normativi hanno fatto un uso strumentale.

La Commissione conviene, quindi, di fissare per domani, mercoledì 11 alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità**, rinviato dall'Assemblea in commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(Esame e rinvio)

Riferisce sulla parte di propria competenza il senatore FASSONE, relatore designato unitamente al senatore Valentino. Ricorda che il dise-

gno di legge n. 1799, come peraltro il disegno di legge n. 2107, è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998 e richiama l'attenzione sugli aspetti caratterizzanti il testo in precedenza licenziato dalla Commissione in sede referente per il disegno di legge n.1799. Le principali innovazioni rispetto alla normativa vigente sono rappresentate dalla eliminazione della distinzione per qualifiche fra i magistrati e, quindi, dal superamento della situazione attuale in cui l'attribuzione della qualifica è separata dall'effettivo esercizio delle corrispondenti funzioni giurisdizionali; veniva inoltre prevista una maggiore frequenza delle valutazioni di professionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2107) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998) (Esame e rinvio)

Il senatore FASSONE riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2107. Ricorda che esso affronta le problematiche del tirocinio degli uditori giudiziari e quella della temporaneità degli uffici direttivi.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

**(1383) SALVI ed altri.** – *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*.

(Esame e rinvio)

Quanto al disegno di legge n. 1383, il relatore FASSONE si sofferma sulle caratteristiche della istituenda Scuola nazionale della magistratura rilevando in particolare le competenze che a questa verrebbero attribuite per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione del tirocinio degli uditori giudiziari e la cura dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente dei magistrati. Nei disegni di legge in questione la Scuola viene configurata come una istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3079) FASSONE ed altri.** – *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio*.

(Esame e rinvio)

Il relatore Fassone illustra quindi il disegno di legge n. 3079 che tratta materia analoga al disegno di legge n. 1383. Sul piano generale e

con riferimnto anche agli altri provvedimenti connessi per materia il relatore Fassone fa presente che le problematiche inerenti alla distinzione fra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti saranno affrontate dal relatore Valentino nel suo intervento e che egli intende invece limitare la propria relazione ai profili concernenti la valutazione di professionalità e la formazione dei magistrati, richiamandosi peraltro anche alle considerazioni già svolte sia in Assemblea, sia in occasione del precedente esame in sede referente. Nella prospettiva delle modifiche che potranno eventualmente essere introdotte nel corso del nuovo esame in sede referente, sottolinea quindi la necessità di affrontare il problema della conservazione per i magistrati dell'attuale meccanismo di progressione in carriera a ruolo aperto, un meccanismo che fino ad oggi ha, di fatto, consentito il passaggio alla qualifica superiore del 98,5 per cento dei magistrati interessati al primo scrutinio, dimostrando la sua inidoneità a svolgere una reale funzione selettiva. Di tal che appare comprensibile porsi l'interrogativo se non sia il caso di introdurre forme di limitazione della progressione a ruolo aperto, prevedendo inoltre l'attribuzione ad un organismo diverso dal consiglio giudiziario del compito di acquisizione del complesso degli elementi sulla base dei quali verrà formulata la valutazione di professionalità. Tale organismo potrebbe caratterizzarsi per la sua specifica competenza professionale, per l'indipendenza e per l'ulteriore requisito della «lontananza» rispetto al soggetto da valutare. Occorrerà infine affrontare il problema della integrazione della composizione dei consigli giudiziari con soggetti esterni alla magistratura.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**162<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
SERVELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(3438)** *Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza del relatore Cioni, dovuta a una lieve indisposizione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**(1280)** *Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)*  
(Rinvio della discussione)

Su richiesta della relatrice De Zulueta, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

**(3342)** *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri  
(Rinvio della discussione)

Il presidente SERVELLO informa che è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, che esprimerà il proprio parere nella seduta odierna.

Il relatore LAURICELLA chiede di poter svolgere la relazione in una delle prossime settimane, al fine di poter predisporre alcuni emendamenti da sottoporre alla Commissione.

Il presidente SERVELLO ricorda che la discussione del disegno di legge n. 3342 è già stata rinviata due volte, nelle sedute del 29 luglio e del 16 settembre. Esorta quindi il Relatore a evitare l'impressione che la Commissione voglia differirla *sine die*.

Il senatore LAURICELLA fa presente che nel caso di specie non vi è una particolare urgenza legata all'imminenza di un rinnovo degli organi, come avvenne per la riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero: è quindi possibile un esame approfondito del disegno di legge, che potrà comunque concludersi prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il presidente SERVELLO sottolinea la grande attesa dei connazionali all'estero per questa riforma che li tocca assai da vicino. Invita dunque il Relatore a concludere con grande sollecitudine la sua riflessione.

Il sottosegretario MARTELLI si dichiara favorevole a un breve rinvio della discussione, auspicando che al relatore Lauricella sia possibile svolgere almeno la relazione nella prossima settimana.

Il senatore LAURICELLA assicura che si sforzerà di contemperare l'esigenza di un rapido *iter* del disegno di legge con quella di legiferare nel miglior modo possibile.

#### IN SEDE REFERENTE

**(3503) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997***

**(3505) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997***

(Esame congiunto con esiti separati)

Su richiesta del relatore Volcic, la Commissione concorda di svolgere un esame congiunto dei disegni di legge in titolo, fermo restando che ciascuno di essi avrà un distinto esito procedurale.

Il relatore VOLCIC fa presente che i due accordi bilaterali con l'Indonesia e la Moldavia sono per molti aspetti simili agli analoghi trattati stipulati con tutti i principali paesi; peraltro l'accordo con la piccola repubblica *ex* sovietica si estende anche all'area della ricerca scientifica e tecnologica. In entrambi i testi è poi presente la clausola, inclusa in tutti i più recenti accordi culturali, che impegna le autorità dei due paesi a collaborare al fine di impedire i trasferimenti illeciti di opere d'arte e di beni appartenenti al patrimonio culturale dell'altra parte.

In considerazione del più esteso campo di cooperazione, l'onere derivante dall'accordo italo-moldavo è più che doppio rispetto a quello previsto dall'accordo con l'Indonesia, oscillando intorno ai 450 milioni nei tre anni cui si riferisce la copertura finanziaria. Le spese più rilevanti sono costituite dalle iniziative volte a incrementare la conoscenza della lingua e della cultura italiana, nonchè dai contributi per l'organizzazione di mostre e conferenze e dalla concessione delle borse di studio.

Con specifico riferimento alla diffusione della lingua italiana in Moldova, il relatore osserva che l'italiano è parlato già da un numero considerevole di cittadini di quel paese e che notevoli progressi potrebbero essere ottenuti, con poca spesa, agevolando la diffusione delle emittenti televisive italiane nell'Europa orientale. Tra l'altro in Moldova una considerevole minoranza russa non parla il rumeno e la stessa popolazione di lingua rumena usa un numero sempre maggiore di parole slave: è dunque più che mai opportuno diffondere la conoscenza delle altre lingue neolatine.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si compiace per l'afflato patriottico che ha colto nelle parole del senatore Volcic, che forse si spiega con la sua recente partecipazione alle manifestazioni di Redipuglia.

Il presidente SERVELLO avverte che è stato trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione un parere favorevole su entrambi i disegni di legge, mentre la Commissione bilancio ha espresso pareri di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno uno slittamento della copertura finanziaria al triennio 1999-2001. Tale suggerimento, che si ritrova anche in numerosi altri pareri espressi dalla stessa Commissione in questo periodo dell'anno, potrà essere preso in considerazione durante la discussione in Assemblea.

Il senatore CORRAO chiede al rappresentante del Governo se è possibile incrementare la spesa prevista per entrambi i disegni di legge, nel triennio 1999-2001, al fine di recuperare lo stanziamento che andrebbe perso per il 1998, ove fosse accolto il suggerimento della Commissione bilancio.

Il sottosegretario MARTELLI, dopo essersi associato alle considerazioni generali del Relatore, si riserva di valutare la proposta del senatore Corrao e dichiara che il Governo ritiene comunque opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

Con distinte votazioni, la Commissione dà mandato al relatore Volcic di riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 3503 e 3505.

*(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di*

***imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BIASCO, il quale premette che il protocollo in esame aggiorna la Convenzione del 1987 tra l'Italia e il Kuwait, nel quadro di una linea consolidata negli accordi conclusi nell'ultimo decennio con numerosi altri paesi arabi. In tal modo si pone fine alla situazione di discriminazione fiscale a danno delle imprese italiane rispetto ai concorrenti di altri Stati comunitari nei rapporti commerciali con il Kuwait.

In particolare, va sottolineata la correzione del regime fiscale dei dividendi sociali, l'individuazione dei criteri per determinare gli utili di impresa e la previsione di norme volte a prevenire le evasioni fiscali.

In conclusione, il Relatore auspica una rapida ratifica del Protocollo.

Il sottosegretario MARTELLI dichiara di concordare con il Relatore.

Il presidente SERVELLO informa che non sono ancora pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e, pertanto, rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale n. 174755, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1998 (n. 352)**

(Parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453. Rinvio dell'emissione del parere)

(R139 b00, C03<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Stante l'assenza del relatore Boco, l'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**185<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Intervengono il ministro delle finanze Visco e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero De Franciscis e Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**  
(Esame e rinvio)

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua disponibilità, rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo sottosegretario per le finanze De Franciscis.

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale dichiara in premessa che le disposizioni varate dal Governo per la manovra di bilancio per l'anno 1999 delineano uno scenario innovativo rispetto agli ultimi anni, nella prospettiva di far agire la leva fiscale, non solo in funzione di mero incremento di nuove entrate erariali, ma anche per dare un impulso decisivo al rilancio di settori economici strategici per lo sviluppo e l'occupazione. In questo senso, la leva fiscale diventa il banco di prova di un'operazione programmatica di ampio respiro in quanto elemento propulsivo non destinato esclusivamente al contenimento del disavanzo e del debito pubblico.

Passando ad illustrare in dettaglio le disposizioni recate dal provvedimento, l'oratore illustra il contenuto dell'articolo 1, recante interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale. Con una innovazione fino ad ora sconosciuta nel sistema tributario, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a delineare un procedimento per la determinazione del gettito tributario aggiuntivo, anno per anno, rispetto a quello stimato (al netto dell'incremento del prodotto interno lor-

do, della variazione del tasso di inflazione, o degli effetti delle eventuali riforme normative strutturali). Tale maggior gettito, derivante dal recupero dell'evasione, finirà per alimentare interventi di proporzionata riduzione delle imposte dirette.

In sostanza, gli introiti per l'erario della lotta all'evasione, invece che essere destinati automaticamente a ridurre il debito pubblico, saranno definiti sia in termini assoluti che in termini relativi rispetto al gettito stimato. È importante sottolineare, prosegue l'oratore, che la «restituzione» dell'incremento di gettito sarà disposta sia modificando le aliquote delle imposte dirette, ovvero la misura delle detrazioni o delle deduzioni ovvero, infine, degli scaglioni di reddito.

Con l'articolo 2, si prospetta una riforma dei redditi di impresa, volta a avvicinare, quanto più possibile, la tassazione sulle imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria a quella delle società di capitali. A tal fine, si prevede l'estensione ed il potenziamento del meccanismo incentivante della *dual income tax*, esteso anche a tutto il patrimonio delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, e l'assoggettamento a tassazione separata della parte di reddito soggetta al regime della DIT. In prospettiva, si prevede la completa separazione della tassazione dell'impresa da quella dell'imprenditore e dei soci, con applicazione dello stesso regime IRPEG (aliquota ordinaria del 37 per cento e credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa).

L'impresa verrebbe, in sostanza, ad acquisire una sorta di soggettività fiscale separata da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci; il reddito d'impresa verrebbe assoggettato ad imposizione con aliquota proporzionale e con le stesse modalità previste per i predetti soggetti Irpeg.

La tassazione nei confronti dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci non avverrebbe più indipendentemente dalla percezione del reddito, in quanto detti soggetti subirebbero la tassazione in relazione agli utili percepiti, cioè in modo analogo alla tassazione degli utili societari. Naturalmente, la logica conseguenza di tale meccanismo non può che essere quello già previsto per le società di capitali: all'imprenditore, ai collaboratori e ai soci verrebbe riconosciuto il credito dell'imposta assolta dall'impresa.

Contestualmente, si provvede anche ad ampliare la portata dell'articolo 3, comma 162, della legge n. 662 del 1996, cioè la disposizione della delega originaria in materia di DIT.

Come è noto, tale meccanismo impositivo risponde alla finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese; tale obiettivo è perseguito applicando un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, sul reddito corrispondente alla remunerazione dell'incremento del capitale investito – sempreché derivante dall'accantonamento di utili a riserva, da aumento del capitale sociale e delle riserve di cui all'articolo 44, comma 1, del TUIR.

La disposizione modificativa recata dalla norma in esame consente l'ampliamento dell'agevolazione, commisurando il beneficio non soltanto all'incremento del capitale (come sopra indicato), ma anche ad un

coefficiente di moltiplicazione dell'incremento stesso. La nuova agevolazione – che deve intendersi alle sole imprese già esistenti alla data del 30 settembre 1996 – ha pertanto la finalità di consentire a tali imprese di poter fruire della DIT, anche con riguardo al capitale già investito alla predetta data, e non solo agli incrementi del patrimonio effettuati successivamente.

Si intende, inoltre, rafforzare l'incidenza dell'agevolazione nei confronti delle imprese individuali e delle società personali, riconoscendo rilevanza oltre che all'incremento determinato secondo i criteri vigenti, anche al capitale investito già computato nel bilancio relativo all'esercizio 1996 nella sua interezza. In sostanza, a differenza delle società e degli enti soggetti all'IRPEG, le imprese individuali e le società di persone vengono a beneficiare dell'estensione della DIT al patrimonio esistente in via immediata e indipendentemente dal collegamento con l'effettuazione di nuovi conferimenti in denaro o accantonamenti di utili.

Per quanto riguarda l'articolo 3, – continua il relatore – relativa al regime tributario dei fondi pensione, la disciplina di delega si pone come un ulteriore elemento qualificante la manovra per il 1999, sotto l'aspetto tributario, investendo le forme di previdenza complementare, siano esse collettive (fondi pensione) od individuali (piani pensionistici). L'obiettivo di fondo del Governo rimane l'armonizzazione del prelievo fiscale su tutti gli istituti che assumano una valenza in chiave previdenziale, tra i quali vanno inclusi il trattamento di fine rapporto, nonché le rendite vitalizie.

Dopo aver ricordato il regime impositivo vigente per i fondi comuni di investimento, il relatore sottolinea l'orientamento del Governo di rendere omogenee le due forme di investimento, – fondi comuni e fondi pensione – recuperando la necessaria differenziazione di disciplina a livello della misura delle aliquote. Il disegno complessivo prevede il rinvio della tassazione sulle somme accantonate (e quindi versate al fondo) fino al momento in cui le somme saranno distribuite al percettore (sotto forma di prestazione previdenziale), con la tassazione sostitutiva (ad aliquota ridotta), anno per anno, dei rendimenti finanziari nella fase di accumulazione.

L'obiettivo consente di delineare un regime differenziato per la previdenza pubblica obbligatoria da quello proprio della previdenza privata e la tendenziale assimilazione della previdenza privata individuale a quella collettiva, sempre che restino coerenti le finalità delle due forme di risparmio diverse, ma parallele.

Quanto ai criteri direttivi di riordino del regime fiscale della previdenza privata collettiva, si prevede un ampliamento, in termini quantitativi, dell'ammontare dei contributi fiscalmente deducibili, nonché l'estensione della deducibilità anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa e la possibilità di dedurre i contributi relativi a soggetti fiscalmente a carico, in caso di incapienza dei redditi di questi ultimi. Tale ultima previsione, in particolare, appare dettata dalla corretta constatazione della reale funzione e valenza (anche sociale) di istituti di previdenza complementare privata. Ciò consente anche di fornire un sicuro quadro normativo fiscale che dia impulso al campo della previden-

za privata. Si prevede anche l'estensione ai fondi pensione del regime di imposizione sostitutiva dettato dal decreto legislativo n. 461 del 1997 per i fondi comuni, con la possibilità di introdurre riduzioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (attualmente del 12,50 per cento).

Dopo aver analiticamente illustrato i contenuti e le disposizioni di delega relativamente ai piani pensionistici individuali, ovvero al riordino del sistema delle assicurazioni sulla vita, il relatore sottolinea il valore sociale della tendenziale assimilazione e armonizzazione del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, in considerazione della comune natura previdenziale (intesa in senso esteso). Anche i rendimenti maturati nella fase di accumulazione del TFR dovranno essere assoggettati alla medesima imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione, mentre il trattamento all'erogazione dovrà essere identico a quello previsto per i capitali erogati dai predetti fondi.

Allo stesso modo, il trattamento fiscale delle rendite vitalizie verrà armonizzato agli analoghi criteri di tassazione.

Il relatore segnala, poi, accanto a una serie di norme tecniche, alcune di mero coordinamento della nuova disciplina o di completamento della riforma e la previsione di una eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. Si tratta del fondo destinato ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta, nonché quella di introdurre la possibilità, in caso di incapacità dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del TUIR per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico.

Il Relatore si sofferma quindi sulle disposizioni degli articoli 4 e 5, il primo relativo alle modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie, in particolare per operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine. Conseguentemente, anche la base imponibile dovrà essere rappresentata non dall'importo «lordo» dei contratti, ma dalla sola differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. L'articolo 5 invece prevede l'adozione di un particolare regime IVA delle operazioni «infragruppo», che si traduce nella esenzione per tutte quelle operazioni che non esprimono, in realtà, una effettiva attività commerciale; questo vale per tutte quelle attività meramente sussidiarie e strumentali rispetto al gruppo medesimo, svolte per lo più da società di servizi costituite allo specifico fine di fornire prestazioni di tale natura.

Con la previsione in esame si è inteso specificare che il regime in questione si applica alle società strumentali, previste dall'articolo 59 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, (cioè alle società esercenti attività di carattere ausiliario di quelle svolte dalla società del gruppo, quali per esempio le attività di gestione di immobili o di servizi informatici). Quale ulteriore garanzia per la non strumentalizzazione della disposizione, si prevede che le operazioni siano rese unicamente a società facenti parte del gruppo.

Analogamente viene prevista l'esenzione IVA per le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo (quali definite dall'articolo 61 del predetto Testo unico) nei confronti delle società del gruppo e l'allargamento di detto regime di esenzione IVA agli enti consortili costituiti tra banche. Non è difficile leggere in tale scelta una chiara finalità di sostegno ed incentivazione del processo di ristrutturazione del sistema creditizio, con la creazione di consorzi finalizzati a completare l'area di soggetti che forniscono prestazioni così dette di «outsourcing».

Il relatore inoltre illustra il contenuto dell'articolo 6, finalizzato ad eliminare i dubbi interpretativi relativamente alla imponibilità ai fini IVA degli oneri retributivi e previdenziali anticipati dalle imprese produttrici di lavoro temporaneo per essere poi addebitati all'impresa utilizzatrice del lavoratore interinale: la norma in esame esclude dall'imposta sul valore aggiunto tali oneri.

Con l'articolo 7 si mira ad eliminare gli effetti della doppia imposizione che, in base alla normativa vigente, si determinano in capo a soggetti diversi a seguito di accertamenti di un maggior reddito fondato però sullo stesso presupposto.

La disposizione si rivolge anzitutto agli accertamenti operati nei confronti dei sostituti di imposta per mancata effettuazione e versamento della ritenuta sui compensi erogati ai percettori, in relazione ai conseguenti accertamenti operati nei confronti di questi ultimi. Ma la disposizione è suscettibile di applicazione anche con riferimento agli accertamenti operati nei confronti dei soci (persone fisiche) delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare, per le somme accertate come imponibili, nei confronti delle società di capitali quale maggior reddito di impresa.

Dopo aver dato conto delle disposizioni degli articoli 8 e 9, concernenti, rispettivamente, modifiche di carattere tecnico delle disposizioni relative all'imposta provinciale di trascrizione e alle modalità di compilazione del conto giudiziale, il relatore si sofferma ad illustrare l'articolo 10, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

Tale articolo intende completare e razionalizzare definitivamente, attraverso l'esercizio di una delega al Governo, il processo di riforma della finanza regionale, avviato con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'IRAP) e ulteriormente rafforzato dalle disposizioni che, collocandosi nel medesimo solco, prevedono la sostituzione di taluni trasferimenti erariali, compresi quelli destinati al finanziamento della sanità, con compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa sulla benzina. Egli sottolinea che tale orientamento corrisponde agli indirizzi contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale.

In questo senso, la disposizione in esame prevede la possibilità di rideterminare l'ammontare delle compartecipazioni per consentire, da un lato, un potenziamento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF (previa riduzione delle aliquote erariali) e, dall'altro, per consentire la regolazione, a partire dall'anno 2000, del flusso di risorse da devolvere alle regioni, di quella quota di IRAP che solo fino al 1999 le

regioni riverseranno all'erario, a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

È previsto anche – prosegue l'oratore – il complessivo riordino dei meccanismi perequativi, ora disciplinati in via transitoria dal decreto legislativo n. 446 del 1997, nel senso della perequazione, attuata per tramite di trasferimenti interregionali sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, ripartito in base ai più recenti dati ISTAT sui consumi regionali delle famiglie italiane. La determinazione dei trasferimenti perequativi va commisurata a tre parametri: capacità fiscale, sforzo fiscale e fabbisogni sanitari.

Si accentua quindi l'autonoma alimentazione delle entrate regionali e si rafforza la possibilità di ciascuna regione di esercitare autonome politiche di bilancio, in tal modo, conferendo effettività all'autonomia legislativa ed istituzionale riconosciuta dal titolo V della Costituzione. Anche la previsione di meccanismi perequativi interregionali, iscrivendosi nell'ottica di una autonomia finanziaria non meramente formale, ma sostanziale ed armonicamente inserita nel complesso dei rapporti tra Stato, Comuni e province, corrisponde all'esigenza di adeguare l'entità delle risorse riconosciute a ciascuna regione in relazione ai bisogni delle stesse, nonché al coordinamento con l'assetto finanziario dello Stato e delle altre autonomie locali. L'oratore sottolinea infine l'opportunità di assegnare gli schemi dei decreti legislativi alla Commissione prevista dalla legge n. 662 del 1997.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa all'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS: vengono consolidate ed ampliate le attribuzioni dell'*authority*, alla quale vengono devoluti anche poteri di irrogazione di sanzioni. Si conferiscono più ampi poteri di indirizzo e promozione dell'attività degli enti, precisando, altresì, che lo stesso organismo possa formulare proposte di modifica del decreto legislativo n. 460 del 1997. A questo proposito, il relatore ritiene opportuno approfondire meglio la tematica dei pareri vincolanti ed obbligatori.

Per quanto riguarda l'articolo 12, – egli prosegue – atteso il lusinghiero successo in termini di gettito del rilancio dell'intero settore, si può condividere la possibilità che il Ministro delle finanze autorizzi l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relativamente ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI. L'estensione della possibilità di scommettere su altri eventi, fermo restando l'attribuzione agli attuali gestori delle corse ippiche, pone in prospettiva il problema di garantire ai gestori stessi che tale ampliamento non incida negativamente sugli importi delle scommesse attualmente effettuate.

Il relatore conclude ribadendo il carattere innovativo delle disposizioni in esame.

Interviene quindi il Ministro VISCO, il quale ricorda preliminarmente che nella risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di Programmazione economica e finanziaria il disegno di legge è definito come collegato alla manovra di bilancio 1999, con tempi di ap-

provazione certi, ma fuori della sessione di bilancio. Il disegno di legge reca tra l'altro disposizioni di carattere tecnico, a valenza interpretativa, come ad esempio le norme sul lavoro interinale, sui contratti pronti contro termine, ovvero sul regime dell'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di servizi rese nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari.

Di particolare rilievo, prosegue il Ministro, le norme che prevedono lo scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento, finalizzate ad evitare la doppia tassazione sulle stesse somme recuperate ad imponibile in capo al sostituto d'imposta, e successivamente accertate anche in capo al sostituto d'imposta.

Le disposizioni di maggior rilievo però sono quelle contenute negli articoli 1, 2, 3 e 10.

Passando a commentare le norme in materia di interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale, il Ministro ripercorre le fasi di definizione ed applicazione della riforma attuata attraverso l'esercizio delle deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996. Dopo anni di polemiche e di scontri, anche aspri, l'innegabile successo in termini di gettito e di razionalizzazione del sistema viene ormai riconosciuto in tutte le sedi, anche internazionali. Quando si avranno le cifre esatte del gettito del 1998, si avrà la piena consapevolezza del fatto che l'enorme recupero di base imponibile attraverso una più efficace lotta all'evasione ha consentito, da un lato, di rendere concreto il forte sgravio fiscale a favore delle imprese, dall'altro di assorbire la rilevante perdita di gettito (circa 6 mila miliardi) rispetto alle stime di entrate dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'ammontare del gettito stimato per il 1998 consente, inoltre, di non prevedere manovre aggiuntive, nonostante la vistosa rimodulazione verso il basso delle previsioni di crescita del prodotto interno lordo. Il Ministro, peraltro, puntualizza che un'eventuale ulteriore riduzione delle stime di crescita del PIL potrà porre qualche problema.

In sostanza, la riforma fiscale, contrariamente alle aspettative dei suoi critici, è stata attuata senza sostanziali perdite di gettito e recuperando base imponibile attraverso la lotta all'evasione e all'elusione. È significativo notare che, secondo le stime dell'Eurostat, non è mutata negli ultimi tre anni la posizione dell'Italia nella graduatoria dei paesi europei relativa alla pressione fiscale complessiva. Nei prossimi anni il completamento della riforma fiscale dovrà quindi accompagnarsi con la graduale riduzione del prelievo. Già con la restituzione dell'Eurotassa, da pochi creduta possibile, il Governo dà un segno tangibile di tale riorientamento della politica tributaria; con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede che il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito gli effetti delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi, non venga più utilizzato per ridurre il fabbisogno, bensì sia restituito ai contribuenti attraverso interventi sulle aliquote e sulle misure delle detrazioni. Alla base del forte recupero di base imponibile, prosegue il Ministro, va individuato un riassetto degli aspetti organizzativi del Ministero delle finanze e soprattutto le novità in tema di unificazione delle basi imponibili fiscali e contributive, di unicità dei versamenti l'informatizzazione di tutte le opera-

zioni. In altri termini, il Governo spera di innescare per i prossimi anni un circuito virtuoso caratterizzato da un patto tra contribuenti e fisco fondato sulla maggiore correttezza fiscale dei primi e sulla graduale riduzione del prelievo fiscale da parte del secondo.

Il Ministro si sofferma quindi sulle modifiche delle norme relative alla *dual income tax*. Lo schema di tale imposta prevede il prelievo sui redditi con due aliquote, una sulla remunerazione ordinaria del capitale ed un'altra, più alta, sui redditi qualificati come «sopraprofiti». Mentre in un primo tempo l'introduzione della DIT aveva un profilo squisitamente di incentivo fiscale per i nuovi investimenti, a regime, tale imposta «duale» consente una progressiva riduzione del carico fiscale per le imprese che reinvestano una parte degli utili o si capitalizzano attraverso l'accrescimento del proprio capitale di rischio. In prospettiva, non è azzardato ipotizzare che, per le imprese che adottino comportamenti virtuosi e rinuncino a finanziarsi attraverso l'indebitamento, l'aliquota ordinaria si riduca di circa 10 punti. Su questo schema il Governo ha inteso operare delle modifiche, volendo sostanzialmente equiparare la tassazione sui redditi delle imprese minori rispetto a quella sulle imprese maggiori. Da un lato, si prevede la tassazione dei redditi d'impresa con aliquota uguale a quella prevista per i redditi delle società di capitale e, dall'altro, si consente alle stesse imprese individuali o società di persone di usufruire del meccanismo della DIT sull'intero *stock* di capitale investito. Si prevede, inoltre, per le imprese maggiori l'applicazione di un moltiplicatore sugli incrementi di capitale rilevanti ai fini dell'applicazione della DIT. In generale, prosegue il Ministro, la riforma della tassazione del reddito d'impresa (sia IRPEG che IRPEF) si fonda sull'obiettivo di far pagare sempre meno tasse a quelle imprese che, ampliando la base produttiva creano anche maggiore occupazione.

Il completamento della riforma della tassazione dei redditi di capitale è compiuto anche attraverso le disposizioni in materia di fondi pensione, vista la sostanziale equiparazione, a fini tributari, del risparmio gestito dai fondi comuni con quello gestito dai fondi pensione. Per incentivare l'avvio dei fondi pensione, in ragione del rilevante contributo della previdenza complementare ai fini del riequilibrio della finanza pubblica, si equipara la tassazione sul capitale gestito dai fondi pensioni a quella già prevista per i fondi comuni di investimento; si prevede, inoltre una maggiore deducibilità per gli accantonamenti al fondo pensione.

Anche in merito alle norme sul federalismo fiscale, il Ministro ne sottolinea il valore ai fini del completamento di un processo che vede sempre più responsabilizzati gli enti locali e, soprattutto le regioni. Le norme prevedono il superamento completo dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, e l'instaurazione di un sistema di trasferimenti perequativi abbinati a compartecipazione al gettito di importanti imposte erariali. Con la compartecipazione all'IVA e all'IRPEF con la imposta propria e le compartecipazioni ad altri tributi minori è ipotizzabile che le regioni del Centro-nord saranno finanziariamente autosufficienti. Non vi è dubbio che i sistemi di perequazione interregionale hanno lo scopo di dotare le regioni a minore capacità fiscale delle risorse sufficienti ad

erogare su tutto il territorio nazionale gli stessi servizi con *standards* omogenei. Per quanto riguarda, invece, le norme sui giochi, il Governo è consapevole dell'enorme successo in termini di gettito dei nuovi concorsi, pronostici e lotterie, ma ha ben presente che solo l'innovazione continua di tali forme di giochi possono garantire il mantenimento degli attuali livelli di gettito. Assicura peraltro il relatore che la soluzione transitoria prospettata nell'articolo 12 sarà superata con l'effettuazione delle gare per scegliere il gestore delle nuove forme di scommesse a totalizzatore ed a quota fissa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

*(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0090<sup>o</sup>)*

Il presidente OSSICINI, rilevato che sussiste il numero legale previsto per dare inizio alla seduta, ma non quello per procedere in sede deliberante, avverte che la discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tale sede è rinviata alla seduta di domani, già prevista per le ore 15; conseguentemente, il dibattito sulle comunicazioni del ministro Zecchino riprenderà alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**235<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(766) Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974)**

(Rinvio dell'esame)

Tenuto conto dell'assenza del relatore, senatore PAROLA, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**209ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Intervengono il ministro per le politiche agricole De Castro, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, e il sottosegretario Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C09ª, 0008º)

Il presidente SCIVOLETTO avverte che da parte di molti Gruppi parlamentari è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle linee programmatiche del suo Dicastero.**  
(R046 003, C09ª, 0002º)

Il presidente SCIVOLETTO, ritenendo di interpretare anche l'orientamento della Commissione, rivolge parole di benvenuto al Ministro per le politiche agricole, professor Paolo De Castro, di cui sono note le competenze specifiche nel settore della politica agricola e che ha già svolto il ruolo di consigliere agricolo del presidente Prodi e del mi-

nistro Pinto, rivolgendogli un sincero augurio di buon lavoro. Precisa quindi che il ministro De Castro ha testé consegnato agli atti della Commissione una copia del programma, già distribuito, che reca ulteriori integrazioni anche alla luce del dibattito iniziato presso l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro DE CASTRO, nel ringraziare per gli auguri di buon lavoro, informa che le linee di programma, testé consegnate, costituiscono un aggiornamento del programma, articolato in un programma dei cento giorni e in un programma di medio-lungo periodo, sviluppato all'interno di un percorso istituzionale che ha preso le mosse dalla riunione con le forze di maggioranza e si sta snodando con le audizioni davanti alle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, dichiarandosi comunque aperto a cogliere tutte le sollecitazioni e gli approfondimenti che potranno venire dal dibattito parlamentare. Le direttrici entro cui si inserisce il programma di politica agricola presentato dal Governo D'Alema si muovono in una linea di continuità con la piattaforma programmatica predisposta dal Governo Prodi e poi sottoscritta dalle parti sociali al «Tavolo verde», che fu conseguentemente inserita nel DPEF 1999-2001, successivamente approvato dal Parlamento: al riguardo va sottolineato in positivo che tale piattaforma programmatica (con la quale il Governo aveva assunto l'impegno di rilanciare la politica agricola ed agroindustriale per agevolare l'ammodernamento delle strutture e accrescere le capacità concorrenziali del sistema nel mercato internazionale) ha ricevuto il sostegno delle parti sociali, attori di primo piano della politica agricola.

Il ministro De Castro si sofferma quindi sui punti inclusi nel programma dei «cento giorni», che deve puntare, in primo luogo, su un rapido adeguamento della amministrazione pubblica in agricoltura, a partire dalla riforma del MIPA e degli enti collegati, che, allo stato, costituiscono l'anello più debole rispetto alle esigenze provenienti dal mondo produttivo, tanto più se si considerano gli effetti dell'avvio, il 1 gennaio, della fase della moneta unica (che in agricoltura, oltre all'impatto esercitato in relazione al sistema dell'agromonetario, metterà in evidenza i ritardi accumulati nel settore pubblico rispetto alle agricolture più strutturate degli altri paesi europei). Si tratta di una sfida indispensabile per avviare una seria azione di modernizzazione e colmare i «ritardi di sistema», consentendo alle imprese di adeguarsi e competere alla pari in un sistema di mercato fortemente integrato. In tale prospettiva occorre pertanto risolvere una duplice sfida: adeguare il sistema istituzionale, coniugando il nuovo livello di relazioni internazionali alla piena integrazione e funzionalità in senso federalista e consentire al sistema delle imprese di rispondere adeguatamente ai processi di modernizzazione, globalizzazione ed innovazione. Il metodo della concertazione con le forze sociali è il solo metodo possibile per governare il sistema, riportando ad unità le spinte «corporative» e ciò per condividere non solo la responsabilità delle scelte ma anche le priorità da porre sul tavolo delle trattative in sede europea. Il ministro De Castro ribadisce infatti l'esigenza che le stesse strategie di alleanza da sviluppare in sede comunitaria siano por-

tate avanti anche dalle forze sociali e dagli organismi professionali nello stesso contesto europeo, ricordando i significativi successi ottenuti nel negoziato relativo alla riforma delle OCM per l'olio e per il tabacco.

Il ministro De Castro passa quindi ad illustrare gli elementi di scenario in cui si muove il sistema agroalimentare italiano (come definiti nelle linee di programma), sottolineando che la globalizzazione può avere anche effetti positivi sul terreno della valorizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari italiani, pur ricordando le problematiche collegate alla apertura del secondo *round* negoziale del GATT (nel 1999) e sottolineando l'esigenza di acquisire maggiore equilibrio rispetto alle esigenze dei diversi settori agricoli all'interno dell'Unione europea, per evitare che la maggiore permeabilità del mercato comunitario ai prodotti non comunitari coinvolga in maniera prevalente solo le produzioni mediterranee.

Si sofferma quindi sui mutamenti strutturali in corso ribadendo che quello italiano è il più importante sistema agroalimentare di alta qualità nel mondo, come è emerso anche nella manifestazione del «Salone del gusto», in corso a Torino. Passa quindi ad illustrare le diverse tipologie di intervento previste nell'ambito del programma dei «cento giorni». Prendendo in primo luogo in esame le problematiche di carattere comunitario, ricorda negoziati in corso relativamente ad Agenda 2000 ed in particolare si sofferma sull'elenco di priorità illustrate nel corso dell'incontro con il commissario europeo Fishler in relazione alle tre OCM in corso di discussione (settore lattiero-caseario, carni bovine e seminativi). Quanto al settore lattiero-caseario, ricorda che l'Italia, in collegamento con altri paesi che formano una «minoranza di blocco», ha espresso contrarietà alla prosecuzione dell'attuale sistema di contingentamenti produttivi, mentre nel settore della carne bovina va ridiscussa l'impostazione di fondo che attualmente (attraverso una serie di vincoli) ha l'effetto di limitare l'accesso ai fondi comunitari da parte della zootecnia nazionale, ribadendo l'esigenza di una semplificazione degli aiuti che preveda un meccanismo equilibrato e proporzionato al peso che il settore zootecnico ha nei singoli paesi. Quanto poi all'OCM vino, ha altresì espresso contrarietà in relazione alla proposta in discussione, che consentirebbe l'importazione di mosti da ammettere poi alla vinificazione (si tratta di una proposta che deve essere approfondita preliminarmente in sede tecnica e definita entro la fine dell'anno in corso); quanto poi al settore dei seminativi e delle oleaginose, occorre evitare i rischi insiti in una impostazione che penalizzerebbe alcuni settori delle produzioni italiane. Complessivamente il Ministro assicura l'impegno affinché, nella prossima riunione a Vienna dei capi di Stato e di Governo possano trovare udienza le richieste avanzate dall'Italia, al fine di un loro accoglimento nell'ambito di Agenda 2000.

Per quel che riguarda poi la politica nazionale, il ministro De Castro ribadisce ulteriormente l'esigenza di una tempestiva realizzazione degli interventi di riforme istituzionali, a partire dalla riforma del MIPA e degli enti collegati, preannunciando che nel prossimo Consiglio dei ministri di venerdì potrebbe essere definito lo schema di decreto legislativo relativo alla riforma dell'AIMA, che costituisce il primo atto di una

riforma che deve rispondere alla logica di modellare le istituzioni sul servizio alle imprese. Nell'ambito degli interventi istituzionali e normativi va poi inclusa la legge di orientamento nel settore agricolo e alimentare, con la quale assicurare un nuovo «patto» dell'agricoltura con la società italiana, in particolare puntando sulla centralità della figura professionale dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sul rafforzamento dell'imprenditorialità giovanile (auspica a tale riguardo la tempestiva approvazione del relativo disegno di legge), nonché favorendo l'accorpamento fondiario, la valorizzazione delle produzioni nazionali, la biodiversità e lo sviluppo delle biotecnologie. Tra gli interventi di carattere normativo, da includere nel «programma dei cento giorni» rientrano altresì la legge di modernizzazione per il settore della pesca e dell'acquacoltura; la riforma del sistema del commercio con l'estero (attraverso la creazione, sulla base della esperienza straniera, in particolare della Francia, di strutture miste pubbliche-private per favorire le iniziative di commercializzazione in particolare delle piccole e medie imprese, questione sulla quale ha già avviato dei contatti con il ministro Fassino); la semplificazione amministrativa (realizzando le innovazioni già introdotte dal decreto legislativo n. 117 del 1998, che consentirà non solo di realizzare un decentramento ma anche di diminuire gli oneri burocratici a carico delle imprese).

Il ministro De Castro passa quindi ad illustrare gli interventi volti a migliorare la competitività delle imprese (inclusi nel programma dei cento giorni) relativi alla tempestiva attuazione dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998; la estensione della programmazione negoziata al settore agricolo, della pesca ed acquacoltura (preannunciando, una volta assunta la deliberazione in sede CIPE, il prossimo avvio di quattro o cinque iniziative concrete in merito); il disegno di legge di razionalizzazione degli interventi nel settore agroalimentare (che – attraverso una definizione delle procedure di allocazione delle risorse – consentirà di evidenziare meglio la finalizzazione agricola dei 1130 miliardi destinati al settore agricolo con il collegato per il 1996); e, infine, l'attuazione della legge n. 164 del 1998 (sempre in materia di pesca ed acquacoltura) e della legge n. 237 del 1993 (in materia di assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento), nonché, infine, le iniziative per migliorare la rete idrica ed i consorzi di bonifica.

Quanto agli interventi volti alla valorizzazione dei prodotti, alla tutela del consumatore e alla salvaguardia dell'ambiente (previsti nel programma dei cento giorni), il ministro De Castro si sofferma sul marchio identificativo della produzione nazionale e sull'attuazione del relativo atlante dei prodotti tipici italiani, informando altresì che è in corso di predisposizione, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, anche la Conferenza nazionale sull'agricoltura e l'ambiente (per la manutenzione dei boschi e il restauro dei soprassuoli forestali), mentre va data altresì tempestiva attuazione alla Convenzione sulla Biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992. Fra le iniziative legislative da completare in un'ottica di breve periodo va poi condotta urgentemente a con-

clusione la fase degli accertamenti relativi al sistema delle quote latte, come condizione necessaria per ridare certezza al settore, portando a compimento il lavoro di chiarezza effettuato dalle commissioni regionali e dalla commissione di garanzia: se – come fanno ritenere i primi dati emersi – ci saranno delle multe, bisognerà rispettare le regole europee, assicurando peraltro certezze produttive per il futuro.

Il ministro De Castro passa quindi ad illustrare sinteticamente le linee di programma di medio-lungo periodo per rafforzare la competitività e il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, sottolineando che particolare attenzione verrà prestata ai problemi fiscali, come dimostra il risultato positivo già conseguito in materia di IRAP e l'avvio del «Tavolo fiscale», che consentirà alle organizzazioni professionali sindacali di partecipare alla elaborazione delle nuove politiche. Nell'ottica del programma di medio-lungo periodo va avviata un'azione di modernizzazione e di perfezionamento dei problemi della formazione e del lavoro, del sistema nazionale di ricerca e di innovazione, nonché per la messa a punto di una gestione sostenibile per le foreste e per dare impulso alle azioni relative allo sviluppo della montagna.

Avviandosi alla conclusione, si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni in relazione allo sviluppo del dibattito.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore CUSIMANO, nel prendere atto che le linee di programma del nuovo Governo in materia di politica agricola intendono portare a compimento il lavoro avviato per il rilancio del settore dalla precedente compagine governativa, sottolinea che, nei due anni e mezzo dall'inizio della legislatura, non c'è stato alcun rilancio del settore, ma si è potuto assistere solo ad una grande confusione e a gravi penalizzazioni per gli agricoltori italiani, come dimostra la vicenda emblematica delle quote latte, che ha accumulato interventi legislativi a ripetizione, errori dell'AIMA, proteste di piazza, ricorsi e perdurante incertezza sull'ammontare della produzione italiana. Se, come è ammesso nello stesso programma presentato, il peso di scelte comunitarie errate e discriminanti è stato sopportato dalle imprese italiane, occorre chiedersi dov'era il Governo italiano, del quale peraltro il ministro De Castro era allora consigliere economico ed agricolo.

Certo, molte scelte dipendono dall'Unione europea, nel cui ambito l'Italia è apparsa assente e perdente, come dimostra in particolare il caso di molti settori in crisi quale quello degli agrumi, penalizzato dalla stipula di accordi tariffari con il Marocco, operanti pur se non ratificati (e tali da consentire l'importazione di circa 300.000 tonnellate di agrumi sul mercato nazionale, comunque invaso dalle produzioni extracomunitarie esportate per il tramite di molti paesi comunitari). Richiama quindi l'attenzione sulla gravità della crisi del settore dell'olio (che ha subito il crollo dei prezzi e un taglio del 40 per cento degli aiuti comunitari, oltre che il blocco e la contestazione verso la legge per la tutela del prodotto italiano) come pure sulla crisi in atto per la bieticoltura, che non ha visto risolto il problema della regionalizzazione, mentre altri gravi proble-

mi si addensano nei confronti del settore vitivinicolo, alla luce delle prospettive di riforma della OCM vino. Il senatore Cusimano ribadisce la convinzione europeista delle forze del Polo della libertà, pur dovendo prendere atto che l'Unione europea penalizza le imprese italiane. Dopo aver quindi ricordato le gravi conseguenze del crescente abbandono della attività agricola, delle difficoltà in cui versa il credito agrario e della significativa flessione registrata nella bilancia agroalimentare, dà comunque atto al Ministro del positivo risultato conseguito in relazione alla riduzione dell'IRAP e assicura disponibilità a prendere atto di eventuali risultati positivi della sua opera, ove tali risultati siano effettivamente conseguiti, in relazione a tutte le preannunciate riforme di ordine istituzionale e di ordine economico. Dopo aver infine chiesto chiarimenti in ordine alla estensione della programmazione negoziata al settore agricolo «finalizzata al sostegno della competitività, del ruolo multiforme dell'agricoltura e dell'occupazione attraverso l'applicazione di strumenti di flessibilità» e dopo aver preso atto delle iniziative di semplificazione e di tutela a favore del consumatore, raccomanda equità e prudenza in particolare in relazione al piano delle spade, in attesa di valutare le iniziative a favore del settore della pesca, oltre che di quelle per gli agrumi, il riso e l'olio. Nell'attendere quindi chiarimenti anche in relazione alla preannunciata legge di orientamento, alle iniziative per la biodiversità e per il restauro dei soprassuoli forestali, rinvia ad altre occasioni l'approfondimento del programma di medio-lungo termine, pur ritenendo che il Governo, nato da un vergognoso voltafaccia e dall'incontro tra forze disomogenee, non potrà durare in carica a lungo.

Il senatore PREDA dichiara di condividere l'impostazione programmatica del programma dei cento giorni che – se verrà integralmente realizzato com'è auspicabile – consentirà al Ministro «di passare alla storia». Dichiara in particolare di condividere la filosofia di modernizzazione istituzionale in particolare a partire dalle strutture del MIPA, che spesso non hanno consentito una puntuale applicazione delle leggi vigenti (com'è avvenuto per il settore delle AOP e delle OP in relazione alla normativa inserita nell'ultima legge comunitaria). Condivide altresì l'esigenza di compiere una verifica sulla reale destinazione dei 1130 miliardi, destinati alle regioni, quale risorsa propria, con il collegato del 1996, risorse di cui andrebbe verificata la effettiva destinazione a favore del settore primario. Dopo aver dichiarato di condividere le iniziative di valorizzazione delle produzioni italiane, nonché quelle preannunciate per riequilibrare la parcellarizzazione delle strutture agricole, si sofferma sulla esigenza di affrontare il problema delle organizzazioni di produttori (che, per il settore degli agrumi in Sicilia, rappresentano solo una parte assai ridotta delle produzioni e che, per il settore dell'ortofrutta nel suo complesso, presentano una struttura aggregata solo relativamente al 19 per cento). Condivide altresì l'esigenza di fare chiarezza nel rapporto fra agricoltura e industria, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, assicurando la finalità di una parteci-

pazione adeguata e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici degli investimenti realizzati. Ribadita poi l'esigenza di riformare la legge n. 88 del 1988, condivide altresì l'esigenza di iniziative a favore della commercializzazione dei prodotti agricoli, sulla scorta dell'esperienza francese al fine di superare l'esperienza del CIPE. Dopo aver espresso altresì una valutazione favorevole sulla preannunciata legge di orientamento agricolo, auspica che possa essere approvata la modifica proposta alla legge comunitaria sulle associazioni dei produttori e, avviandosi alla conclusione, ribadisce l'esigenza di stabilizzare i redditi agricoli con una innovativa riforma della legge n. 185 del 1992 sul Fondo di solidarietà in agricoltura, puntando in particolare sul sistema assicurativo.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione (che proseguirà nella seduta già convocata per domani).

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**194ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,25.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo**  
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 settembre mentre era in corso la discussione sul documento conclusivo.

Interviene il senatore TRAVAGLIA, il quale sottolinea preliminarmente come – a suo avviso – il documento conclusivo dovrebbe vertere non soltanto sull'importanza degli investimenti cosiddetti *green field*, ma anche di quelli che comportano l'acquisizione di imprese nazionali in crisi: l'esperienza francese della DATAR, del resto, è in questa direzione.

Solleva poi perplessità sulla parte del documento in cui si auspicano più controlli sull'attività delle imprese multinazionali, rilevando come, in realtà, la capacità d'attrazione di un territorio si realizzi principalmente attraverso una maggiore liberalizzazione. Al riguardo si richiama alle statistiche recentemente rese pubbliche, circa la classifica dei Paesi in rapporto alla libertà economica, che vede l'Italia al trentottesimo posto, in una posizione quindi assai arretrata. Quanto alle semplificazioni burocratiche di cui il documento dà conto, egli giudica negativamente il fatto che, nell'ambito della disciplina sullo sportello unico, non si sia pervenuti ad un allentamento dei vincoli in materia di valutazione dell'impatto ambientale, mentre, d'altra parte, il sistema di incentivazione richiederebbe l'adozione di un quadro più chiaro ed incisivo.

Si sofferma, quindi, sul tema dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri, sollevando perplessità sulla permanente coesistenza di molte altre agenzie, con i connessi rischi di appesantimento in un set-

tore che richiederebbe, invece, semplificazioni e disboscamenti. Il tema della flessibilità del lavoro, d'altra parte, andrebbe adeguatamente sviluppato, mentre criticabile è – a suo modo di vedere – l'affermazione secondo cui l'Italia dovrebbe esercitare un ruolo di «battistrada» a livello internazionale in campo sociale. Si riferisce in particolare all'istituto delle certificazioni di conformità sociale trattato nella seconda parte del documento; un tema questo che, a suo parere, ha poco a che vedere con l'attività e con le competenze della Commissione industria. Maggiore puntualizzazione meriterebbe invece l'obiettivo di una riduzione delle imposte: al riguardo rileva come l'Italia, a differenza di tutti gli altri Paesi europei con l'unica eccezione della Spagna, ha registrato negli ultimi anni un aumento della pressione fiscale, anziché un auspicabile e necessario contenimento.

Il senatore TURINI ricorda preliminarmente la richiesta avanzata dal senatore Demasi di un approfondimento dell'indagine da realizzarsi attraverso un sopralluogo nel Galles ed in Irlanda, sopralluogo che consentirebbe di analizzare da vicino, anche attraverso l'esperienza concreta, la struttura e le modalità operative di organismi simili a quello dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri prefigurato nel documento.

Dopo avere manifestato perplessità e critiche sulla seconda parte del documento, che si conclude con l'auspicio di un governo mondiale dell'economia, si sofferma sul tema del costo del lavoro, in Italia notevolmente superiore alla media dei Paesi industrializzati, se valutato alla luce delle carenze in materia di servizi forniti alle imprese; un settore questo che vede il nostro Paese collocarsi al trentaseiesimo posto in ambito internazionale. Quanto alla flessibilità, esprime un giudizio fortemente negativo sulla normativa introdotta in materia di lavoro interinale, mentre, d'altra parte, la possibilità per le imprese di adeguare la forza lavoro alle mutevoli esigenze produttive costituisce un forte elemento di competitività.

Richiama poi l'attenzione sulla mancanza, nel documento in esame, di qualsiasi valutazione in merito ai problemi dell'ordine pubblico ed all'arrivo in massa di immigrati clandestini nel Mezzogiorno d'Italia, e conclude esprimendo le perplessità del suo Gruppo su tale documento.

Il senatore PORCARI, nel ricordare di non aver potuto seguire tutto l'*iter* dell'indagine conoscitiva, si dice d'accordo con le argomentazioni del senatore Travaglia. Richiama poi l'attenzione sui problemi che l'immigrazione clandestina e della criminalità organizzata nel Mezzogiorno, che compromettono l'immagine internazionale dell'Italia e che costituiscono un evidente disincentivo agli investimenti in tale area del Paese. Tali problemi meriterebbero – a suo avviso – una adeguata trattazione nel documento conclusivo.

Il senatore LARIZZA esprime una valutazione positiva sul documento, che è in sintonia con la politica attiva a favore della competitività delle imprese posta in atto dal Governo e concretizzatasi, in partico-

lare, nell'istituzione dello sportello unico, nel riordino del sistema di incentivazione e in una serie di interventi sul fronte fiscale, mentre il disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento interviene anche con alleggerimenti sul costo del lavoro. Si sofferma quindi sul tema dell'imposizione fiscale, manifestando l'opinione che l'introduzione dell'IRAP non abbia rappresentato un aggravio per le imprese. Quanto al rilevato collocarsi dell'Italia in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, egli ritiene che occorra guardare alla pressione fiscale di partenza, più elevata in altri Paesi rispetto a quella italiana. Sul versante del lavoro, poi, l'accento va posto sul dato relativo al costo del lavoro per unità di prodotto, un dato questo che vede l'Italia collocarsi incontrovertibilmente al di sotto della media europea.

Si sofferma quindi sulle questioni relative all'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri, ricordando come la sua parte politica si caratterizzi per un netto dissenso rispetto ad ipotesi di proliferazione, come ha avuto modo anche recentemente di dimostrare votando contro il rifinanziamento dell'IPI nel quadro del disegno di legge n. 3369; la natura dell'Agenzia e la sua collocazione, comunque, possono essere oggetto di discussione.

Avviandosi alla conclusione svolge alcune considerazioni sulle critiche mosse alla seconda parte del documento, critiche – a suo modo di vedere – non giustificate, anche quando fondate sulle competenze della Commissione che dovrebbero vertere principalmente sulla competitività del sistema delle imprese. Appare innegabile, infatti, che la competitività moderna richiede da parte delle imprese una attenzione al mercato del tutto particolare ed inimmaginabile all'epoca del fordismo.

Replica agli intervenuti il relatore MACONI, il quale si sofferma preliminarmente sulle richieste avanzate nella scorsa seduta di sopralluoghi tesi ad approfondire il tema dell'Agenzia per la promozione degli investimenti. Egli ricorda, al riguardo, come si fosse convenuto di pervenire rapidamente alla chiusura dell'indagine conoscitiva, restando possibile in seguito un esame più approfondito delle esperienze straniere.

Si richiama quindi agli obiettivi dell'indagine conoscitiva, che era partita dalla constatazione e dalla preoccupazione per le molte delocalizzazioni di imprese multinazionali in atto in direzione di altri Paesi. Lo svolgimento dell'indagine e la serie di audizioni effettuate hanno evidenziato una realtà più ampia e più complessa, che ha portato a valutare positivamente l'apporto degli investimenti esteri al sistema economico nazionale, in presenza di un livello e di un flusso di tali investimenti particolarmente basso per l'Italia e pertanto da ritenersi insoddisfacente.

La prima parte del documento in esame, nel soffermarsi sui diversi fattori di attrazione degli investimenti, si attiene alla graduatoria emersa dalle audizioni svolte. Il peso relativamente basso attribuito alla questione del costo del lavoro è in sintonia con le valutazioni espresse dagli stessi responsabili delle imprese multinazionali, il cui raffronto si realizza con le situazioni degli altri Paesi economicamente avanzati. Soffermandosi, poi, sul tema della flessibilità, il relatore ricorda come numerosi siano gli strumenti recentemente introdotti nell'ordinamento italiano

e, nel negare il proprio consenso ad una flessibilità che si concretizzi nella libertà di licenziare, egli ritiene che il documento potrebbe, caso mai, recepire l'auspicio di un migliore utilizzo degli strumenti esistenti. Parimenti si potrebbe porre l'accento sul rapporto fra salario attuale e salario differito a vantaggio del secondo e sugli eccessivi oneri impropri che tuttora gravano sul lavoro: il problema, quindi, a suo modo di vedere, è da ricondursi non al costo del lavoro ma, piuttosto, alla struttura del salario.

Passando a considerare le questioni relative all'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri, il senatore Maconi accoglie l'invito a non utilizzare la denominazione di Agenzia ed a riferirsi piuttosto ad un apposito organismo, evitando di ingenerare confusione con agenzie già esistenti o in via di istituzione. Accoglie altresì l'invito a precisare meglio le caratteristiche dell'organismo da lui ipotizzato, che trae spunto dall'esperienza francese della D.I.I., e che potrebbe fare capo al Ministero dell'industria o alla costituenda Agenzia per il Mezzogiorno.

Dopo avere affermato che le critiche alle modalità di istituzione dello sportello unico gli appaiono superabili, alla luce della prevista armonizzazione dei tempi procedurali della valutazione di impatto ambientale, si sofferma sulla seconda parte del documento conclusivo da lui proposto. Al riguardo, non si può non convenire sull'esistenza di spinte a modalità di competizione non corretta nell'ambito dei processi di globalizzazione in atto. Nel documento, d'altra parte, egli non ha inteso suggerire l'adozione di una politica nazionale vincolistica, che sarebbe controproducente con la finalità di attrazione degli investimenti esteri; gli appare invece necessario che l'Italia si faccia parte attiva a livello internazionale e, prima di tutto, in ambito europeo per contrastare tali fenomeni. Si richiama, poi, al principio della volontarietà dei codici di condotta evocati dal documento e si dichiara comunque disposto ad accogliere una serie di suggerimenti emersi dal dibattito e avanzati in particolare dal presidente Caponi, con l'unica eccezione di quello relativo ai marchi, per i quali non è risultato esistere uno specifico riferimento nella legislazione straniera. Nel concludere la sua replica dichiara di ritenere altresì accoglibili alcune delle osservazioni formulate in materia di costo del lavoro e di organismo per la promozione degli investimenti esteri nel senso da lui testè indicato.

Il presidente CAPONI rinvia quindi la votazione del documento conclusivo alla prossima seduta, dopo che il relatore avrà provveduto ad inserirvi le modifiche e le integrazioni da lui accolte.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**280ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI e MORESE.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(195) SALVATO ed altri:** *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

**(2873) CURTO:** *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

**(3100) PELELLA ed altri:** *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in un testo unificato, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il senatore MULAS osserva preliminarmente che il lavoro compiuto dal relatore con la predisposizione di uno schema di testo unificato ha avuto un esito positivo, dando vita ad un articolato ampiamente condivisibile, anche se meno ampio del disegno di legge di cui il senatore Curto è firmatario. Si pone ora il problema di definire le modalità e i contenuti del seguito dell'esame, e, in particolare, di verificare la possibilità di dare vita ad un testo completo, che affronti in modo complessivo il problema dell'amianto, non solo dal punto di vista dei lavoratori esposti, ma anche del degrado ambientale e dei danni subiti dalla popolazione. Opportunamente, il senatore Pizzinato, nel suo intervento, ha fatto riferimento ai numerosi problemi ancora irrisolti; ad essi, vanno aggiunti quelli riguardanti l'esistenza di condotte idriche contenenti amianto, come è stato posto in evidenza da alcuni atti ispettivi promossi

dalla sua parte politica, nonché quelli relativi alla presenza di amianto nelle strutture di alcuni uffici pubblici.

È inoltre necessario che il Governo chiarisca il suo orientamento su tutta la problematica all'esame, e, in particolare, la sua disponibilità ad assicurare le risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova normativa. Non è infatti chiaro se vi è, da parte dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, la volontà politica di portare a conclusione il provvedimento all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(104-156-1070-1164-2177-2363-B)** *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il senatore BATTAFARANO, relatore, osservando come il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo un esame protrattosi per oltre un anno, contenga rilevanti modificazioni rispetto alle soluzioni normative definite in prima lettura dalla Commissione lavoro del Senato, con voto unanime.

Resta peraltro immutata la scelta di fondo nel senso di una profonda innovazione nei meccanismi di sostegno all'inserimento lavorativo dei disabili rispetto alle previsioni della legge n. 482 del 1968. Si tratta in sostanza di porre maggiormente l'accento sugli strumenti incentivanti rispetto a quelli meramente coercitivi.

In tale contesto, viene ridotta dal 15 al 7 per cento del totale dei posti di lavoro la misura della riserva di posti da assegnare ai disabili. Nel contempo, viene però estesa la platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, ricomprendendo fra queste quelle aventi un numero di dipendenti pari o superiore alle 15 unità.

Nel complesso, il numero dei soggetti che potranno essere assunti risulta così destinato a un significativo incremento.

Dopo aver sottolineato come la normativa sia stata elaborata sulla base di un ampio confronto con tutte le parti sociali interessate, passa ad illustrare le disposizioni sulle quali la Camera dei deputati ha introdotto modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Commissione lavoro del Senato.

Al riguardo, fa innanzitutto menzione della soppressione degli articoli da 11 a 14 del testo approvato in prima lettura, contenenti le norme relative ai servizi del collocamento obbligatorio. Tale scelta va ascritta all'intervenuta emanazione del decreto legislativo n. 469 del 1997, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione lavoro, provvedimento che ha previsto un ampio conferimento alle Regioni di compiti inerenti alla regolamentazione del mercato del lavoro.

Tra le altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, merita menzione innanzitutto l'inserimento del nuovo articolo 2, recante definizione del collocamento mirato dei disabili; si tratta peraltro dell'esplicitazione di principi già desumibili dal precedente impianto normativo.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del nuovo testo, va segnalato che, ai fini dell'individuazione delle quote di riserva, i datori di lavoro vengono ripartiti in tre categorie, e non più in due, a seconda della dimensione. Tale previsione risponde alla necessità di rapportare in modo più accurato le dimensioni della quota di riserva a quelle dell'azienda.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, è stata inoltre introdotta la previsione per la quale l'obbligo dell'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie riservatarie decorrerà dopo 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e comunque soltanto in caso di nuova assunzione.

Un'altra modifica di rilievo è quella riferita all'articolo 4, comma 4. Si tratta di disposizioni dirette ad evitare la possibilità per il datore di lavoro di imputare alla quota di riserva lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia. La soluzione prevalsa in prima lettura era quella di escludere tale facoltà di imputazione relativamente ai lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, limitatamente all'azienda presso la quale si verificò l'infortunio o si produca la malattia.

La Camera dei deputati è pervenuta, a seguito di un'approfondita discussione, ad una diversa soluzione, alla stregua della quale il computo dei disabili già in servizio nella quota di riserva è escluso soltanto qualora la riduzione della capacità lavorativa sia inferiore al 60 per cento o comunque l'insorgenza dell'inabilità sia da ascrivere all'inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Si sofferma poi sull'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, riguardante l'inserimento temporaneo dei disabili riservatari di posti ai sensi dell'articolo 1 presso le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, sulla base di apposite convenzioni promosse dagli uffici competenti.

Su tale questione, può essere opportuno ricordare l'esperienza maturata nell'ambito del cosiddetto Accordo di Treviso, stipulato fra i sindacati, gli Uffici del lavoro e i rappresentanti delle imprese, per effetto del quale i disabili riservatari di posti hanno potuto trovare impiego nell'ambito di cooperative sociali di tipo «B» invece di essere adibiti direttamente nell'impresa destinataria dell'obbligo di assunzione.

Si tratta di un nodo piuttosto controverso, in quanto da più parti si segnala il rischio che i datori di lavoro possano avvalersi di accordi con le cooperative sociali per eludere la sostanza degli obblighi di assunzione.

La soluzione normativa individuata dalla Camera dei deputati con l'articolo 12 appare comunque idonea ad evitare tale evenienza, in quanto contempla una serie di criteri molto rigorosi per il caso di utilizzo del lavoratore riservatario da parte di cooperative sociali in regime di con-

venzione con il datore di lavoro. La possibilità di stipulare convenzioni è infatti subordinata ad una serie di condizioni, fra le quali figura in primo luogo l'obbligo della contestuale assunzione del disabile da parte del datore di lavoro.

In ogni caso, l'impiego del disabile presso la cooperativa sociale non può eccedere i due anni, decorsi i quali egli deve trovare collocazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

All'articolo 13, riguardante il regime delle agevolazioni per le assunzioni, la Camera dei deputati ha portato il periodo di fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali, rispetto al testo approvato in prima lettura, da cinque a otto anni nei confronti dei soggetti affetti da riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento. Lo stesso beneficio, nei confronti dei disabili con riduzione della capacità lavorativa ricompresa fra il 67 e il 79 per cento, è stato portato dai tre anni previsti dal testo approvato in prima lettura a cinque anni.

Si sofferma poi sul nuovo testo dell'articolo 15, recante il regime sanzionatorio per il caso di inottemperanza da parte dei datori di lavoro degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 6, rilevando come la Camera dei deputati abbia sostanzialmente confermato la scelta, adottata in prima lettura, di disporre un sensibile incremento dell'entità delle sanzioni. Si tratta del resto di un aspetto qualificante della nuova disciplina, visto che le diffuse inadempienze che si segnalano rispetto agli obblighi previsti dalla normativa attualmente in vigore in tema di assunzioni obbligatorie sono largamente da ascrivere proprio all'esiguità delle sanzioni.

Su tale essenziale questione, le modifiche introdotte dalla Camera rispetto al testo approvato in prima lettura rispondono alla volontà di una semplificazione dei meccanismi di comminazione della sanzione, e non sembrano comunque comportare un'alterazione dell'impianto normativo definito dalla Commissione lavoro del Senato.

Con riferimento infine all'articolo 23, che estende la durata della *vacatio legis* relativamente a buona parte delle disposizioni a trecento giorni dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, rileva come, in rapporto alla portata degli adempimenti da porre in essere, può risultare opportuno un differimento, anche di una certa ampiezza, dell'efficacia delle norme. La durata del differimento può peraltro risultare eccessiva nei riguardi delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, per le quali i nuovi obblighi, già alla stregua del comma 2 del nuovo articolo 3, dovrebbero decorrere soltanto dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In conclusione, esprime l'auspicio di una sollecita approvazione della nuova normativa, sottolineando come tale risultato verrebbe incontro ad esigenze fortemente avvertite presso ampie fasce della cittadinanza. Al riguardo, rappresenta un punto di partenza certamente incoraggiante la circostanza che, in prima lettura, il provvedimento sia stato approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro del Senato; anche alla Camera dei deputati l'esame ha potuto beneficiare di un clima positivo, come testimonia il fatto che sul voto finale le forze dell'opposizione hanno scelto di astenersi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta anti-meridiana del 12 novembre.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C11ª, 0103º)

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno diramato ai componenti della Commissione per la corrente settimana deve considerarsi integrato con lo svolgimento dell'audizione del Ministro del lavoro Bassolino davanti alle Commissioni lavoro congiunte della Camera e del Senato. Tale ulteriore seduta ha comunque già formato oggetto di separata comunicazione ai componenti della Commissione, nelle forme prescritte.

La scelta di non effettuare contestualmente le comunicazioni in questione è dipesa dalla circostanza che le intese relative allo svolgimento dell'audizione già programmata del Ministro del lavoro sono state perfezionate soltanto all'inizio della corrente settimana.

La seduta destinata all'audizione del Ministro del lavoro avrà luogo domani alle ore 14 alla Camera dei deputati, presso la Sala della Lupa. Si avrà cura di assicurare un sufficiente spazio a tutti i Gruppi, evitando di penalizzare i componenti della Commissione lavoro del Senato in relazione alla minore consistenza numerica di questa rispetto all'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Ove necessario, il confronto con il Ministro proseguirà, sempre in sede congiunta con l'XI Commissione della Camera, in un'altra seduta.

Il senatore MULAS, formula rilievi in ordine alla scelta adottata in occasione della seduta del 5 novembre di procedere alla formulazione dei pareri sugli emendamenti relativi ai disegni di legge sul lavoro carcerario senza che l'argomento fosse stato inserito nel calendario di massima diramato ai componenti della Commissione congiuntamente all'ordine del giorno.

Si è trattato di una decisione inaccettabile, in quanto suscettibile di comprimere i diritti della minoranza.

Chiede pertanto, in vista della ripresa dell'esame dei disegni di legge stessi, che sia considerato come non avvenuto l'esame svolto nella seduta dello scorso 5 novembre e che sia pertanto rinnovata l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Rileva inoltre come l'esame dei disegni di legge sul lavoro carcerario non sia stato sufficientemente approfondito, essendo prevalsa la scelta di accelerare impropriamente i tempi. Al riguardo, ricorda come il disegno di legge n. 3479, presentato dalla senatrice Siliquini e da lui stesso, non sia stato considerato dal relatore ai fini della predisposizione di un testo unificato, mentre per altro verso non è stato possibile procedere alla compiuta illustrazione degli emendamenti predisposti dalla sua parte politica.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal senatore Mulas, osserva innanzitutto come la richiesta di annullamento degli atti effettuati nella seduta del 5 novembre sia assolutamente improponibile, e ricorda che l'esame dei disegni di legge nn. 3157, 1212 e 3479 risultava comunque regolarmente iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Al riguardo, fa presente che il calendario di massima, che viene diramato congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione, contiene un'indicazione degli argomenti dei quali si ipotizza la trattazione nell'ambito delle singole sedute suscettibile di essere modificata quando ciò sia necessario per il buon andamento dei lavori. La predisposizione del calendario di massima tende a venire incontro all'esigenza, manifestata essenzialmente dai rappresentanti del Governo, ma anche da numerosi componenti della Commissione, di uno strumento idoneo ad individuare, sia pure con un certo margine di approssimazione, gli argomenti che, all'interno dell'ordine del giorno della Commissione regolarmente diramato, potrebbero essere trattati nell'ambito delle singole sedute della settimana. Qualora si insistesse nell'alimentare equivoci in rapporto alle previsioni del calendario di massima, sarà senz'altro disposta la soppressione di tale strumento, che risulta peraltro adottato solo da alcune Commissioni.

Per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Mulas circa le modalità di illustrazione degli emendamenti, fa presente che, nella seduta del 3 novembre, tutti i presentatori di proposte emendative che hanno ritenuto di farlo hanno potuto compiutamente procedere all'illustrazione. La scelta esercitata in quella sede dal senatore Mulas di dare per illustrati gli emendamenti predisposti dalla sua parte politica non può quindi essere ricondotta ad un'asserita volontà di sacrificare gli spazi di discussione.

Il senatore GERMANÀ, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Presidente, fa presente di non aver ricevuto il telegramma di convocazione per la seduta antimeridiana del 28 ottobre scorso, rilevando altresì l'opportunità di evitare che l'inserimento di un eccessivo numero di argomenti all'ordine del giorno renda tale strumento scarsamente aderente all'effettivo andamento dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che la convocazione di una seduta antimeridiana per il giorno 28 ottobre si è resa necessaria a seguito delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che aveva calendarizzato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul lavoro straordinario per il pomeriggio dello stesso 28 ottobre. In tali condizioni, la convocazione della Commissione lavoro per la trattazione dello stesso argomento è stata effettuata senza indugio, e comunque entro i termini prescritti.

Il senatore PELELLA esprime rincrescimento per i rilievi formulati dal senatore Mulas in ordine alle modalità d'esame dei disegni di legge sul lavoro carcerario, rilevando come i componenti della Commissione

siano stati in condizione, come del resto avviene regolarmente, di prendere cognizione con largo anticipo dei provvedimenti che sarebbero stati esaminati nel corso della settimana.

Nell'eventualità che qualche senatore non sia stato in grado di prepararsi sull'argomento da esaminare, appare del tutto fuori luogo chiamare in causa l'operato della Presidenza e il lavoro svolto dai colleghi parlando di discussione poco approfondita.

Il senatore DUVA esprime viva sorpresa per le affermazioni del senatore MULAS. Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari, dichiara di concordare con quanto evidenziato dal Presidente nella sua risposta.

Nel merito ritiene del tutto improprio il riferimento all'asserita superficialità dell'esame dei disegni di legge sul lavoro carcerario. La circostanza che alcune parti politiche abbiano avvertito difficoltà nel partecipare alla discussione in rapporto ad assenze ed avvicendamenti non autorizza a mettere in causa il lavoro complessivo svolto dalla Commissione.

Peraltro, in sede di dichiarazioni di voto, coloro che ritengono di non aver potuto esprimere compiutamente le proprie posizioni nell'illustrazione degli emendamenti potranno formulare considerazioni aggiuntive.

In conclusione, auspica che da parte di tutte le forze politiche sia avvertita l'opportunità di una sollecita conclusione dell'esame della normativa sul lavoro carcerario – risultante da una riflessione condotta a partire dai disegni di legge nn. 3157, 1212 e 3479 – normativa che corrisponde ad esigenze ed aspirazioni vivamente avvertite dalla popolazione.

Secondo il senatore MONTAGNINO le considerazioni del senatore Mulas si riferiscono in modo strumentale ad alcune difficoltà oggettive del lavoro della Commissione, e, sotto questo profilo, appare eccessiva l'affermazione riguardante la mancata illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3157. Invita quindi il senatore Mulas a non insistere ulteriormente nei suoi rilievi e sottolinea il costante impegno della Presidenza della Commissione ad assicurare il buon andamento dei lavori.

Il senatore MULAS, dopo aver ricordato che nella seduta del 5 novembre egli aveva rappresentato senza successo l'esigenza di rinviare l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3157, in considerazione dell'impossibilità per la senatrice Siliquini, firmataria di numerosi emendamenti, di prendere parte alla seduta, fa presente al senatore Duva che non è possibile procedere all'approfondimento dei contenuti delle proposte emendative in sede di dichiarazione di voto, quando cioè si è già esaurita la fase della discussione. Per quanto riguarda poi il caso da lui sollevato, è mancata, nei fatti, proprio la discussione sugli emendamenti al disegno di legge n. 3157.

Per quanto riguarda la questione relativa alla formazione dell'ordine del giorno, va detto che le materie trattate ogni settimana dalla Commissione sono di numero più elevato di quelle trattate

in altre Commissioni, e da ciò deriva l'esigenza di conoscere con precisione i giorni nei quali verranno trattati i singoli provvedimenti.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'ordine del giorno stampato e diramato con le modalità previste dal Regolamento indica chiaramente quali argomenti verranno trattati nel corso della settimana; in aggiunta a ciò, vi è l'impegno della Presidenza, nei limiti del possibile, di indicare, in linea di massima, le materie oggetto di esame per ciascuna seduta. Per quanto riguarda poi una presunta limitazione delle prerogative dei parlamentari nell'ambito della discussione dei disegni di legge in materia di lavoro carcerario, adombrata dal senatore Mulas, il Presidente ricorda che il disegno di legge di cui la senatrice Siliquini è prima firmataria è stato congiunto, subito dopo la sua assegnazione, agli altri provvedimenti di analoga materia, già iscritti all'ordine del giorno della Commissione, dopo che su di essi si era conclusa la discussione generale, con un'interpretazione piuttosto estensiva dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato. In seguito a tale decisione, inoltre, venne riaperto il termine per gli emendamenti, già ampiamente scaduto. Peraltro, dal resoconto della seduta del 3 novembre, risulta con chiarezza che il senatore Mulas ha dato per illustrati, evidentemente per sua scelta, tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 3157.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario**

**(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari**

**(3479) SILIQUINI e MULAS: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti**

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 novembre 1998.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3571, scelto dalla Commissione come testo base. Ricorda altresì che sugli emendamenti medesimi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sono stati espressi nella seduta del 5 novembre.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.5 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MANZI, che ritira contestualmente l'emendamento 3.0.1, accolto l'emendamento 1.1, interamente sostituito dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.1 risultano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la senatrice SILIQUINI ha dichiarato il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 2.9, segnalando in particolare la disposizione volta a consentire la stipula di convenzioni, lo stesso emendamento 2.9, posto ai voti, è respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 2.4, e accolto l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 2.5, 2.7, 2.2, 2.8, 2.6, 2.3.

Viene quindi accolto l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANZI ritira l'emendamento 3.5.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.6, mentre sono respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.10. Viene quindi accolto l'emendamento 3.4.

Posti separatamente ai voti vengono quindi accolti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 e respinto l'emendamento 3.0.4.

Viene quindi accolto l'emendamento Tit.1.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 3157, nel testo emendato, e di proporre altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1212 e 3479.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3157****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

NOVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le “persone svantaggiate”, all'espressione: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663” è sostituita la seguente: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”».

**1.1**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è sostituita» con le seguenti: «è aggiunta».*

**1.2**

PELELLA

*Al comma 1, sostituire la parola: «sostituita» con la seguente: «aggiunta».*

**1.8**

SILIQUNI, MULAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «detenute o internate negli istituti penitenziari» con le seguenti: «soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».*

**1.3**

MANZI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o internate».*

**1.6**

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «negli istituti penitenziari» aggiungere le seguenti: «o negli istituti penali minorili».*

**1.4**

MANZI

*Al comma 1, dopo la parola: «penitenziari» inserire, in fine, le seguenti: «salvo coloro che sono soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».*

**1.7**

NOVI

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 16 è sostituito dal seguente:

“I detenuti che svolgono attività lavorativa o frequentano corsi professionali hanno diritto alla tutela assicurativa e previdenziale. Le age-

volazioni previdenziali previste dall'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che impieghino in attività lavorative, all'interno degli istituti penitenziari, persone detenute o internate".

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 11 ed il comma 12 sono così sostituiti:

“Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti e internati delle opportunità di lavoro anche in forma autonoma ed all'interno degli istituti”.

3. Nell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“Nel caso di attività lavorativa convenzionata con soggetti esterni, il trattamento retributivo è definito dalla convenzione stessa”.

**2.9**

SILIQUNI, MULAS

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Le agevolazioni» a: «soggetti».*

**2.4**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381» con le seguenti: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381».*

**2.1**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o di servizi».*

**2.5**

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «o di servizi» aggiungere le seguenti: «con un fine sociale solidaristico».*

**2.7**

NOVI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «o internate» a: «soggetti».*

**2.2**

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «o internate» aggiungere le seguenti: «in almeno la metà dei posti di lavoro».*

**2.8**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «limitatamente» a: «soggetti» con le altre: «in relazione ai dipendenti detenuti».*

**2.6**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore» con le altre: «superiore di un terzo».*

**2.3**

NOVI

### **Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «devono».*

**3.6**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lavoratori detenuti» con le seguenti: «lavoratori in esecuzione di condanna a pena detentiva» e le parole: «dei detenuti» con le altre: «delle persone soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».*

**3.5**

MANZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quindici giorni».*

**3.7**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni».*

**3.8**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «si assumono l'onere di svolgere» con le altre: «svolgono effettivamente».*

**3.10**

NOVI

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «detenuti» aggiungere le seguenti: «, e in particolare dei giovani detenuti».*

**3.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con riguardo alle persone condannate a pena detentiva, dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della presente legge sono applicabili per un anno oltre il termine della esecuzione della pena dei soggetti dalle cui prestazioni o formazione esse derivino.».

**3.0.1**

MANZI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

**Art. 3-ter.**

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000

milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.0.2**

SMURAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

“Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”».

**3.0.3**

SILIQUNI, MULAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge non si applica ai detenuti ed internati soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

**3.0.4**

SILIQUNI, MULAS

*Sostituire il titolo, con il seguente:* «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti».

**Tit.1**

SILIQUNI, MULAS

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**191<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.**(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0049<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA comunica che la Commissione, la quale aveva all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945 in materia di *doping*, non è in condizione di procedere nei suoi lavori, giacché il rappresentante del Governo incaricato di seguire i citati provvedimenti, il sottosegretario per la sanità Mangiacavallo, ha comunicato, nella tarda mattinata di oggi, la sua impossibilità ad intervenire in Commissione. Al riguardo esprimo il disagio della Commissione, dal momento che ciò provoca ritardo nell'attività legislativa.

Apprezzate le circostanze, il Presidente propone di rinviare la discussione sui disegni di legge in materia di *doping* ad altra data, previa l'acquisizione dell'assicurazione della presenza del rappresentante del Governo; la seduta convocata per domani avrà invece ad oggetto l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3187.

La Commissione conviene.

Dopo che il senatore TIRELLI ha espresso l'auspicio che comunque la discussione del testo unificato sul *doping* sia affrontata tempestivamente, il senatore CAMPUS fa presente l'opportunità di verificare se tale materia rientri nella esclusiva competenza del Ministero della sanità oppure coinvolga anche altri dicasteri.

Il presidente CARELLA ricorda che poco prima della recente crisi di Governo l'allora Vice Presidente del Consiglio con delega allo sport, onorevole Veltroni, declinò l'invito ad intervenire in Commissione sui disegni di legge relativi al *doping* proprio sulla base della riconosciuta prevalente competenza del Ministero della sanità.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si scusa a nome del Governo con la Commissione per la disfunzione verificatasi oggi, facendo presente che alcune recenti modifiche del calendario dei lavori della Camera dei deputati hanno comportato qualche difficoltà organizzativa per i membri dell'Esecutivo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**255ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 5 novembre scorso.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore SPECCHIA: la ampia analisi condotta dal relatore dimostra l'eterogeneità di un disegno di legge che incide su una vasta legislazione preesistente, senza alcuna pretesa di organicità. La materia urbanistica è da tempo all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, per cui si sarebbe consigliato un maggior raccordo con il lavoro ivi in corso; estremamente eterogeneo è anche l'articolo 19, concernente l'ENAS, del quale si propone lo stralcio.

Comitati cittadini e consorzi di IACP sono autori di proposte ed inviti che andranno recepiti in forma emendativa, per quanto riguarda le norme sull'edilizia residenziale pubblica; va anche stigmatizzato il fatto che, in luogo di un mero trasferimento di competenze alle regioni, l'articolo 14, comma 2, detti criteri limitativi che frustrano parte del conferimento di funzioni alle autonomie locali. Un corollario del principio di perentorietà contenuto nell'articolo 21 non può che essere l'istituto del silenzio-assenso, a tutela dei diritti dei cittadini; anche l'articolo 24 va integrato, per far tesoro delle ultime esperienze legislative ed amministrative in materia di condono edilizio: su tali questioni, nonché su altre norme dei capi II e III, il lavoro svolto dalla Camera dei deputati nel

suo lungo esame non esaurisce le possibilità emendative, per le quali si attende anche il contributo del Governo.

Il senatore RIZZI lamenta l'estrema oscurità del testo legislativo proposto, che contraddice gli intendimenti conclamati dai governi succedutisi in questa legislatura: lungi dal rendere comprensibile al cittadino il disposto normativo, si continua ad alimentare una confusione tra testi di legge cui si rinvia nell'ambito di altre norme, come avviene negli articoli 11 comma 3 e 17 comma 1.

Il senatore CARCARINO, dopo aver fatto risalire taluni rinvii incrociati alla necessità imposta al redattore dall'elevato numero di leggi preesistenti, dichiara di condividere la riaffermazione del ruolo strategico dell'edilizia residenziale pubblica, fatta dai Governi dell'attuale legislatura: il testo in esame, frutto della rielaborazione operata alla Camera (con il contributo di tutti i Gruppi) su un decreto-legge non più reiterato, supera vecchie incongruenze del regime del patrimonio immobiliare pubblico, favorendo l'autorecupero, prevenendo speculazioni e garantendo mutui a tasso fisso (di cui all'articolo 3).

Concorda con il relatore sulla necessità di maggiore chiarezza circa le competenze di cui agli articoli 20, 21 e 22, dei quali lo stralcio è forse la soluzione più opportuna dinanzi all'incertezza delle procedure urbanistiche prefiguratevi. Al contrario, richiede al relatore quali motivi – anche tratti dalla sua esperienza di sindaco di un piccolo centro – lo inducano a configurare in capo a nuovi soggetti la titolarità dei poteri di acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti edilizi abusivi: i poteri dissuasivi in materia di abusivismo sono infatti propriamente completamento delle funzioni di colui che più da vicino è responsabile del governo del territorio, cioè del sindaco.

Dopo aver concordato sull'utilizzo di taluni proventi a fini di valutazione di impatto ambientale e sulla proposta di differire i termini di cui all'articolo 28 per i piani di adeguamento e completamento delle opere, propone che all'articolo 4, comma 6, la facoltà attribuita alle regioni sia trasformata in obbligo: in caso contrario, si creerebbe un'eccessiva disparità tra regioni adempienti ed inadempienti, laddove sarebbe preferibile fissare un termine certo per l'attuazione dei piani di vendita. La relativa disciplina andrebbe rideterminata secondo le indicazioni degli enti gestori, per favorirne le attività di investimento; una concertazione tra regioni, enti gestori ed associazioni di utenti dovrebbe anche ispirare la programmazione poliennale degli interventi nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

Più in generale, occorrerebbe dare concreta attuazione ai principi già enunciati dal disegno di legge A.C. 2031 (presentato dal Governo all'inizio di questa legislatura), nel senso di conferire autonomia gestionale agli Istituti autonomi di case popolari, per conciliarne la funzione sociale con l'obbligo di pareggio del bilancio. Tutto ciò non confligge affatto con le competenze delle regioni, ma anzi le tutela dalla pesante ricaduta che i *deficit* degli IACP avrebbero sui bilanci regionali: renderli soggetti attivi sul mercato, nell'ambito di società miste e di strategie di

recupero dell'ampia cubatura attualmente degradata, rappresenta una priorità che auspica venga conseguita. In conclusione, l'oratore preannuncia l'adesione ad un parere favorevole con osservazioni.

Il presidente GIOVANELLI, premesso che le eventuali proposte di modifica dovranno previamente verificare la volontà di emendare il testo da parte della Commissione di merito, esprime un giudizio positivo sulle norme urbanistiche inserite nel disegno di legge le quali, anche se parziali, possono fornire importanti punti di riferimento dal momento che la normativa generale in discussione presso la Camera sembra richiedere tempi molto lunghi. Nel ricordare altresì che è imminente un'iniziativa da parte del Governo per quel che concerne il condono edilizio, esprime poi l'avviso che l'ipotesi di affidamento del potere di demolizione di un immobile abusivo ad un organo che sia più distante dagli interessi colpiti non deve essere interpretato come una diminuzione del potere dei comuni bensì come un cambiamento che può conferire maggiore concretezza ad un atto amministrativo di grande significato dal punto di vista dell'autorevolezza dello Stato. Nel contempo sarebbe altresì opportuno, anche per rendere più credibili le norme legislative, diminuire il grande divario tra numero di immobili abusivi dichiarati formalmente «da demolire» e numero di atti effettivamente eseguiti.

Rinviano ad altra seduta l'effettuazione delle repliche, il presidente GIOVANELLI propone di far pervenire al relatore eventuali proposte modificative da inserire nel parere entro il pomeriggio di domani, impegnandosi altresì ad invitare la Presidenza dell'8<sup>a</sup> Commissione a far slittare il termine fissato per la presentazione degli emendamenti, affinché i senatori della 13<sup>a</sup> Commissione possano essere in grado di presentare singolarmente emendamenti alla Commissione di merito, qualora il parere non li recepisca.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIOVANELLI avverte che fermo restando la seduta già convocata, la Commissione è convocata per una ulteriore seduta antimeridiana giovedì 12 novembre alle ore 8,30, al fine di poter concludere entro la settimana l'esame del disegno di legge n. 3455.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

*Presidenza del Vice Presidente*  
Luciano CAVERI

*Intervengono il Sottosegretario di Stato all'industria, senatore Umberto CARPI, ed il Sottosegretario di Stato all'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino CUFFARO.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

Il Presidente Luciano CAVERI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b31, B31<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 1998.

Il Presidente Luciano CAVERI ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva espresso i pareri sui primi trenta emendamenti presentati e che la Commissione si era pronunciata solamente sui primi ventitré. Invita il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti depositati per poi procedere alle votazioni a partire dall'emendamento 23-bis.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti:

Giaretta 31, Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34, Frattini 35, Gubert 37, Gubert 38, Gubert 39, Gubert 41, Gubert 42, Rotelli 43, Gubert 44, Magnalbò 44-*bis*, Gubert 46, Frattini 47, Frattini 48, Frattini 49, Gubert 50, Frattini 51, Frattini 52, Gubert 53, Gubert 55, Magnalbò 55-*bis*, Gubert 56, Magnalbò 56-*bis*, Frattini 57, Magnalbò 58-*bis*, Mazzocchin 59, Magnalbò 59-*bis*, Gubert 60, Frattini 61, Rotelli 62, Mazzocchin 63, Caveri 64, Frattini 65, Frattini 66, Rotelli 67, Gubert 69, Frattini 70, Gubert 71, Frattini 72, Gubert 73, Lubrano di Ricco 74, Magnalbò 74-*bis*, Lubrano di Ricco 75 e Caveri 76.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 57-*bis*, Magnalbò 57-*ter*, Gubert 58.

Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Magnalbò 31-*bis*, Magnalbò 34-*bis* e Gubert 68.

Invita infine al ritiro dei seguenti emendamenti: Giaretta 45 e Magnalbò 45-*bis* di analogo contenuto, che risultano in contrasto con l'esigenza di contenere il numero dei membri del consiglio di amministrazione; e Giaretta 54.

Quanto poi all'emendamento Frattini 36 propone di riformularlo aggiungendo all'articolo 3, comma 1, punto e), dopo l'espressione «favorire l'attività di formazione» l'espressione «in particolare post-universitaria».

Si rimette invece alla Commissione per la prima parte dell'emendamento Gubert 40 esprimendo invece parere contrario sulla restante parte.

La Commissione passa pertanto alle deliberazioni sui singoli emendamenti a partire dall'emendamento 23-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 23-*bis*; respinge la prima parte dell'emendamento Magnalbò 23-*ter* approvandone invece la seconda; respinge infine l'emendamento Frattini 24.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 25; respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Lubrano di Ricco 26, Lubrano di Ricco 27, Mazzocchin 28, Rotelli 29, Rotelli 30.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 31.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 31-*bis*;

Il Presidente Luciano CAVERI constata l'assenza del senatore Gubert e dichiara pertanto decaduto l'emendamento Gubert 32. Il senatore Michele BONATESTA dichiara di far proprio l'emendamento Gubert 32 e tutti i restanti emendamenti presentati dal senatore Gubert.

La Commissione respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34. Approva l'emendamento Magnalbò 34-*bis* e respinge l'emendamento Frattini 35.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE dichiara di sottoscrivere l'emendamento Frattini 36 e accetta la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore.

La Commissione approva pertanto l'emendamento Frattini 36 nel testo riformulato dal relatore. Respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 37, Gubert 38, Gubert 39.

Approva quindi la prima parte dell'emendamento Gubert 40 respingendone la restante. Respinge quindi gli emendamenti Gubert 41 e Gubert 42.

Il senatore Ettore ROTELLI ritira il suo emendamento 43.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 44 e Magnalbò 44-*bis*.

Il senatore Antonio Duva, *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole agli emendamenti Giaretta 45 e Magnalbò 45-*bis* di analogo contenuto, nel caso venga accolta la riformulazione del seguente tenore «al fine di tenere conto nella composizione del consiglio di amministrazione delle esigenze delle piccole e medie industrie si suggerisce di elevare il numero dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione a sei, incluso il presidente, e di precisare che due membri sono nominati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Occorre inoltre chiarire che in caso di parità di voto prevale quello del presidente.»

Concordi i presentatori la Commissione approva gli emendamenti Giaretta 45 e Magnalbò 45-*bis* nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 46, Frattini 47, Frattini 48, Frattini 49, Gubert 50, Frattini 51, Frattini 52 e Gubert 53.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso sull'emendamento Giaretta 54 fa presente al presentatore l'opportunità di una riformulazione dal seguente tenore: «All'articolo 9, appare opportuno prevedere che il direttore generale e gli altri organi sono rinnovabili con l'entrata in vigore del decreto.»

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Giaretta 54 nel testo riformulato dal relatore. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 55, Magnalbò 55-*bis*, Gubert 56, Magnalbò 56-*bis*, Frattini 57. Approva inoltre con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 57-*bis*, Magnalbò 57-*ter*, Gubert 58. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 58-*bis*, Mazzocchin 59, Magnalbò 59-*bis*, Gubert 60 e Frattini 61.

Relativamente agli emendamenti Rotelli 62, Mazzocchin 63 e Caveri 64 che affrontano la medesima questione, il senatore Paolo GIA-

RETTA ricorda che il decreto legislativo n. 29 del 1993 esclude l'ENEA dal comparto della ricerca. È necessario che sia indicato con precisione il comparto di contrattazione per evitare il ripetersi di situazioni di paralisi come verificatesi nel caso dell'ANPA per la quale, benché istituita nel gennaio 1994, è stato solo recentemente definito il comparto di contrattazione di appartenenza e non è stato ancora applicato il relativo contratto. Propone pertanto di considerare tale profilo nel parere.

Il senatore Fausto MARCHETTI si domanda se non sia opportuna una riformulazione della proposta di parere depositata dal senatore Duva sul punto in questione in modo da fugare i dubbi dei presentatori degli emendamenti in esame circa la situazione di incertezza che si determinerebbe per il personale dell'ENEA.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che gli emendamenti in questione non appaiono in contrasto con quanto previsto dalla proposta di parere in merito al rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEA. Propone pertanto di rafforzare quanto già previsto nel parere nel senso indicato dagli emendamenti.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il Presidente Vincenzo Cerulli Irelli aveva rilevato che non era possibile disciplinare con norma legislativa quanto demandato alla contrattazione dal decreto n. 29 del 1993. Al fine però di evidenziare l'orientamento della Commissione, propone di rafforzare quanto già previsto nella premessa della proposta di parere con una riformulazione degli emendamenti in questione dal secondo tenore: «per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, in sede di contrattazione il personale dell'ENEA sia inserito nel comparto della ricerca e che al tempo stesso si tenga conto delle esigenze di duttilità che sono proprie di un ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate».

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Rotelli 62, Mazzocchin 63, Caveri 64 nel testo riformulato dal relatore. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Frattini 65, Frattini 66, Rotelli 67 e Gubert 68.

Il Presidente Luciano CAVERI dichiara assorbiti dalle precedenti deliberazioni gli emendamenti Gubert 69 e Frattini 70.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 71, Frattini 72 e Gubert 73.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 74.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ relativamente al suo emendamento 74-*bis*fa presente l'opportunità di prevedere che, in analogia a

quanto previsto per il CNR e per l'ASI, in via transitoria gli attuali organi rimangano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il deputato Paola MANZINI fa presente che la situazione dell'ENEA è diversa da quella dell'ASI e del CNR visto che il mandato del presidente dell'ENEA è già giunto alla scadenza naturale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Magnalbò 74-bis.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul suo emendamento 75, si interroga sull'opportunità di prevedere nello schema di decreto la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, fa presente che la deroga è funzionale alla fisionomia aziendalistica che si intende dare ad alcuni enti. Precisa inoltre che la deroga riguarda le norme di contabilità generale dello Stato che ostano al raggiungimento della efficacia degli interventi dell'ENEA.

Il deputato Paola MANZINI osserva che la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato è una formula di rito per enti quali l'ENEA che non sono amministrazioni in senso stretto. Le procedure previste dal provvedimento infatti risultano infatti in deroga alle norme sulla contabilità generale.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 75.

Il deputato Luciano CAVERI ritira il suo emendamento 76.

Il Presidente Luciano CAVERI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

Il Presidente Luciano CAVERI si riserva il coordinamento formale del testo approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di mercoledì 11 novembre.

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in attuazione degli articoli 11 e 18 della 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 1998.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, fa presente che dalla relazione della Corte dei conti del 3 agosto 1998 emerge una sovraesposizione in passato dell'ASI. L'Agenzia avrebbe infatti assunto obbligazioni nei confronti dell'ESA in relazione ai programmi facoltativi da questa proposti, che hanno reso la realizzazione del piano spaziale nazionale di difficile attuazione proprio per l'assorbimento – in alcuni esercizi, in misura pressoché totale – delle riserve disponibili, per onorare così gli impegni contratti a favore dell'ESA. Il decreto legislativo in esame non risolve il problema all'articolo 2, lettera b), e non introduce modifiche per quanto riguarda il regime precedente che è stato esiziale e dannoso per l'ente. Chiede che nel parere si inviti a prevedere nel piano nazionale spaziale, una limitazione dell'impegno dell'ASI nei confronti dell'ESA, ad esempio attraverso un limite di tipo percentuale. Aggiunge che dalla relazione della Corte dei conti emerge un indebitamento dell'ASI per l'assunzione di obblighi nei confronti di altri soggetti, e in assenza di specifiche delibere o di specifici contratti: a tal proposito ritiene opportuno inserire nel parere un invito ad una regolamentazione diversa rispetto a quella inizialmente praticata. Appare inoltre pericolosa l'attribuzione al Ministro della definizione degli indirizzi in riferimento alla ricerca, alle sue applicazioni, e in ordine alla predisposizione del piano spaziale. Tale aspetto contrasta con l'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, che riguarda espressamente l'autonomia scientifica e organizzativa, oltre che finanziaria, degli enti di ricerca. Osserva inoltre che il piano nazionale spaziale partirà dal 2003, considerato che fino al 2002 esiste già un piano approvato che nella sua posta iniziale non indica le differenziazioni tra contributi per la ricerca interna e contributi nei confronti dell'ESA. Inoltre, all'articolo 5, è prevista l'assunzione da parte del presidente di poteri che non erano nella precedente normativa istitutiva dell'ASI: il presidente viene chiamato a predisporre gli atti da sottoporre al consiglio di amministrazione, mentre in precedenza aveva, sì, una generica capacità di indirizzo, ma tra le sue funzioni principali vi era la responsabilità dell'esecuzione delle delibere del consiglio stesso e al massimo la proposta al consiglio di amministrazione di iniziative che ritenesse utili. Osserva quindi come la figura del presidente venga ad essere pericolosamente troppo esaltata, con conseguente riduzione delle funzioni del consiglio di amministrazione e conseguentemente anche del direttore generale. In tal senso ritiene opportuna una nota di riequilibrio tra le funzioni degli organi. Per quanto riguarda poi la questione della incompatibilità con le cariche elettive, rileva come si tratti di una incompatibilità troppo estesa. Sottolinea che si tratta di un argomento già affrontato e sul quale si è registrato un accordo nel senso di restringere l'incompatibilità alla sola ipotesi di competenze esecutive da parte degli eletti e non al caso di competenze politiche generali che non hanno ragione d'essere. Infine ritiene opportuno rivedere la normativa riguardante il comitato tecnico scientifico nel senso di non abrogare l'articolo che lo riguarda ovvero ridisegnandone le funzioni. Si riserva, se necessario, di tradurre le sue osservazioni in emendamenti.

Il senatore Paolo GIARETTA fa presente l'opportunità di procedere in merito al provvedimento in esame ad audizioni che consentano di avere ulteriori e più specifici elementi di valutazione.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ concorda con la richiesta del collega Giaretta.

Il Presidente Luciano CAVERI, accogliendo la richiesta dei commissari, propone di procedere alle audizioni richieste nel corso di un Ufficio di Presidenza da convocare per domani 11 novembre. Comunica inoltre che nel corso della giornata il relatore depositerà la proposta di parere: reputa opportuno fissare un termine per gli emendamenti tale da consentire ai membri della Commissione di considerare eventuali spunti di riflessione che dovessero emergere nel corso delle audizioni.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Luciano CAVERI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**Emendamenti esaminati**

*Al punto 4 della proposta di parere aggiungere, in fine, le parole: «compresa l'individuazione dei siti per lo smaltimento». Indicare inoltre che l'ENEA è il soggetto deputato ad effettuare attività di ricerca nel settore nucleare e delle energie alternative.*

**31.**

GIARETTA

*Aggiungere al punto n. 4:*

«nonchè per effettuare attività di ricerca nel settore nucleare e delle energie alternative, inclusa la realizzazione di progetti pilota».

**31-bis.**

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 4) inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: "Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività istituzionali e gli", con le seguenti: "Al fine della prestazione dei servizi avanzati di consulenza per il perseguimento degli"».

**32.**

GUBERT

*Dopo il punto 4) inserire il seguente:*

«4-bis. Pare più congruo che per le attività di ricerca, all'articolo 2, comma 2, si faccia riferimento primariamente al programma nazionale di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"».

**33.**

GUBERT

*Al punto 5) sostituire la parola: «nazionale» con: «statale».*

**34.**

GUBERT

*Al punto n. 5 aggiungere:*

«Sarebbe opportuno cancellare dal testo il comma 3 perchè pleonastico».

**34-bis.**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza», con le seguenti: «realizzare una rete per la diffusione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dall'ENEA con le proprie attività di ricerca e sviluppo tecnologico».*

**35.**

FRATTINI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «favorire l'attività di formazione», con le seguenti: «svolgere attività di formazione post-universitaria».*

**36.**

FRATTINI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, sopprimere la lettera b), in quanto la realizzazione di una rete operativa per la diffusione di informazioni scientifiche è estranea ad un Ente di ricerca scientifica».

**37.**

GUBERT

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, sopprimere la lettera c), in quanto il compito estraneo ad un Ente di ricerca scientifica e di alta consulenza tecnico-scientifica. In particolare stride l'affidamento all'Ente anche di compiti di finanziamento di iniziative e progetti, tipicamente propri della "line" di una pubblica amministrazione che voglia favorire innovazione e trasferimento tecnologico».

**38.**

GUBERT

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) collaborare ad attività di alta formazione scientifica post-laurea nei settori di propria attività scientifica”».

**39.**

GUBERT

*Al punto 7, sostituire la parola: «opportuno», con l'altra: «necessario», inoltre aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di rose di nomi formulate dal Consiglio universitario nazionale».*

**40.**

GUBERT

*Al punto 7, secondo periodo, invertire il ruolo del Ministro dell'industria e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica».*

**41.**

GUBERT

*Alla fine del punto 7, aggiungere le seguenti parole: «sulla base di terne di nominativi proposte dalle università con modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia dei lincei. Il Comitato dovrebbe durare in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del Consiglio di amministrazione».*

**42.**

GUBERT

*Al punto 7), aggiungere il seguente:*

«I suoi componenti sono scelti tra i maggiori esperti nazionali nei settori in cui si esplicano le attività dell'ENEA. Il 25 per cento dei componenti sono interni all'Ente, eletti dal personale ricercatore e tecnologo».

**43.**

ROTELLI

*Dopo il punto 7), aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 5, comma 1 sostituire le parole: “nei settori di attività dell'Agenzia” con le seguenti: “nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell'Ente”».

**44.**

GUBERT

*Al punto 7), aggiungere il seguente: «e dovrebbe essere disciplinato come segue nel decreto legislativo in esame introducendo dopo l'articolo 9 il seguente 9-bis:*

“Comitato tecnico scientifico – sulla predisposizione dei programmi dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un Comitato tecnico scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico scientifica a livello internazionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle Università secondo le modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dall'Accademia dei lincei. Tale comitato è integrato da un rappresentante personale, che partecipa ai lavori con voto deliberante; la designazione del rappresentante del personale avviene mediante elezione, alla quale partecipano tutti i dipendenti dell'ENEA, ogni dipendente è titolare di elettorato attivo e passivo; risulta eletto il dipendente che riporti il maggior numero di voti. Il comitato tecnico scientifico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione”».

**44-bis.**

MAGNALBÒ

*Alla proposta di parere aggiungere il punto 8-bis:*

«8-bis). All'articolo 6, comma 1, pare opportuno prevedere che il Consiglio di amministrazione sia elevato a sei membri, oltre al presidente, e che nella composizione si tenga conto delle esigenze e delle peculiarità del mondo produttivo, specie con riferimento ai problemi dell'innovazione nelle PMI».

**45.**

GIARETTA

*Al punto n. 8, aggiungere un punto 8-bis:*

«Sarebbe opportuno che l'articolo 6 prevedesse un consiglio di amministrazione composto da 6 membri, nominati dal ministro dell'industria sentiti i ministri dell'università e dell'ambiente e che nella composizione siano tenute in conto le peculiarità e le esigenze del mondo produttivo con particolare riguardo alle innovazioni nelle PMI, e controllare che i componenti del consiglio di amministrazione non abbiano interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ente».

**45-bis.**

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 8), aggiungere il seguente:*

«8-bis). All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "nei settori di attività dell'Agenzia" con le seguenti: "nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell'Ente"».

46.

GUBERT

*Al comma 2, articolo 6, sostituire:* «Il consiglio di amministrazione, recependo le deliberazioni del CTS, delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'Agenzia sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1; verifica l'attuazione dei programmi stessi nonché l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'agenzia.

47.

FRATTINI

*Al comma 2, articolo 6, sostituire:* «Il consiglio di amministrazione, recependo le deliberazioni del CTS, delibera altresì sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia».

48.

FRATTINI

*Dopo il punto 8-bis, aggiungere il seguente 8-ter:*

«Articolo 7-bis. – Comitato tecnico scientifico comma 1 e comma 2 *aggiungere* il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico (CTS) è stabilito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che nomina i componenti stessi, scegliendo tra i maggiori esperti nazionali nei settori in cui si esplicano le attività di ricerca dell'ENEA. Il 25 per cento dei componenti sono interni, eletti dal personale ricercatore e tecnologico. Il Comitato tecnico scientifico resta in carica per un periodo di cinque anni. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico è il componente del consiglio di amministrazione designato dal MURST.

Il Comitato tecnico scientifico provvede alla gestione complessiva delle attività di ricerca dell'ENEA. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di definire gli obiettivi programmatici delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, di valutare i progetti elaborati sia in fase di attribuzione di finanziamenti, sia in fase di analisi dei risultati, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204. Al Comitato tecnico scientifico competono tutte le azioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ai fini della progressione in carriera del personale ricercatore e tecnologico. Il Comitato tecnico scientifico interagisce con il consiglio di amministrazione attraverso il proprio Presidente che sottopone al consiglio di amministrazione le deliberazioni prese dal Comitato tecnico scientifico per approvazione».

49.

FRATTINI

*Sopprimere il punto 9).*

**50.**

GUBERT

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono» con le parole: «Il Presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico non possono».*

**51.**

FRATTINI

*Al comma 3, aggiungere: «Le indennità dei componenti il Comitato tecnico scientifico sono determinate con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economico».*

**52.**

FRATTINI

*Dopo il punto 9) inserire il seguente:*

*«9-bis. Al comma 1, sostituire le parole: “nei settori di attività dell’Agenzia” con le seguenti: “nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell’Ente”».*

**53.**

GUBERT

*Al punto 10 della proposta di parere pare opportuno prevedere che il direttore generale sia nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e che il direttore generale decade dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, salvo successivo rinnovo.*

**54.**

GIARETTA

*Dopo il punto 10) inserire il seguente:*

*«10-bis. Al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: “conforme ai criteri deliberati dal Comitato tecnico scientifico per quanto attiene le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico”».*

**55.**

GUBERT

*Dopo il punto 11) inserire prima dell'attuale testo del parere: «Si ritiene opportuno che la nomina del direttore avvenga da parte del consiglio di amministrazione su proposta del presidente e non viceversa; aggiungere dopo l'attuale testo del parere: «È opportuno stabilire che il direttore generale decade dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, salvo successivo rinnovo».*

**55-bis.**

MAGNALBÒ

*Al punto 11) aggiungere alla fine il seguente periodo: «È inoltre opportuno precisare che le società di cui si tratta sono solo società di servizio e non società che svolgono compiti istituzionali dell'Ente stesso».*

**56.**

GUBERT

*Al punto n. 11, aggiungere in fondo: «nonchè alla partecipazione ad essi, con l'obbligo di tali soggetti di riferire periodicamente ai ministri di riferimento».*

**56-bis**

MANGNALBÒ

*All'articolo 10, comma 1, punto a) sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato», al punto c) aggiungere le parole: «ricependo le deliberazioni del CTS», al punto e) aggiungere le parole: «ricependo le deliberazioni del CTS», al punto f) aggiungere le parole: «conformemente alle deliberazioni del CTS per quanto attiene le attività di ricerca e sviluppo tecnologico».*

**57.**

FRATTINI

*Al punto n. 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Sarebbe inoltre opportuno aggiungere una lettera g) all'articolo 10, comma 3, del seguente tenore:

“g) l'organizzazione interna dell'ente ed il suo funzionamento, l'attribuzione di funzioni ed il sistema delle deleghe di poteri”».

**57-bis.**

MAGNALBÒ

*Al punto n. 12, sostituire le parole: «Se ne suggerisce pertanto un deciso snellimento» con le seguenti: «Si suggerisce pertanto una eliminazione del comma 1, dell'articolo 11, ed uno snellimento dei successivi, stabilendo che gli atti relativi debbano essere trasmessi al solo Ministro dell'industria nel termine di trenta giorni».*

**57-ter.**

MAGNALBÒ

*Al pnto n. 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «o ancor meglio la soppressione dei due commi».*

**58.**

GUBERT

*Al punto 12 aggiungere: «modificare inoltre il comma 3, dell'articolo 11, aggiungendo dopo la parola: “delibera” quella “di partecipazione”».*

**58-bis.**

MAGNALBÒ

*Aggiungere il punto 12-bis: «sopprimere l'articolo 13».*

**59.**

MAZZOCCHIN, GIARETTA

*Al punto 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Sarebbe opportuno aggiungere in fine all'articolo 14 le seguenti parole: “le attività prestate a favore di terzi vengono remunerate secondo i criteri determinati dalla delibera CIPE 21 marzo 1997”».

**59-bis.**

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 12), inserire il seguente:*

12-bis). L'articolo 13 sia soppresso, in quanto si tratta di competenza propria dell'Ente, se l'Ente gode di qualche autonomia.

**60.**

GUBERT

*Al comma 1, articolo 13, sostituire con: «Entro 180 giorni dalla data di costituzione degli organi dell'ENEA il Consiglio di amministrazione delibera un piano per la redistribuzione del personale e delle attrezzature esistenti sui nuovi obiettivi programmatici dell'Ente, prevedendo la formazione di due distinti settori, il primo relativo alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, il secondo a quelle dei servizi. Gli obiettivi relativi alle attività di ricerca e sviluppo devono essere determinati precedentemente dal CTS con propria deliberazione».*

**61.**

FRATTINI

*Al punto 13), sostituire con: «Al personale dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Di conseguenza deve essere soppresso il comma 4 dell'articolo 15».*

62.

ROTELLI

*Al punto 13), sostituire a partire da: «Appare altresì» fino a: «rapporto di lavoro» con: «Ai ricercatori e tecnologi dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione».*

63.

MAZZOCCHIN, GIARETTA

*Con riguardo al punto 13), sostituire da: «Appare altresì opportuno» fino a: «rapporto di lavoro» con: «Al personale dell'ENEA si applica il contratto di lavoro degli Enti pubblici di ricerca». Inoltre il comma 4 dell'articolo 15 deve essere sostituito con: «L'applicazione del nuovo contratto di lavoro deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto». Occorre quindi aggiungere il seguente: «Il comma 2 dell'articolo 15 deve essere soppresso».*

64.

CAVERI

*Al comma 1, articolo 15, sopprimere le parole: «da formare anche attraverso attività nelle imprese».*

65.

FRATTINI

*Al comma 2, articolo 15, sopprimere.*

66.

FRATTINI

*Dopo il punto 14), il comma 2 dell'articolo 15 deve essere soppresso, in quanto inutile e fuorviante poichè forme di flessibilità sono già previste dalla vigente normativa.*

67.

ROTELLI

*Dopo il punto 14), inserire il seguente:*

«14-bis). All'articolo 15, comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le forme contrattuali flessibili devono essere compatibili con la valorizzazione presso l'Ente degli investimenti formativi compiuti dallo stesso"».

68.

GUBERT

*Dopo il punto 14), inserire il seguente:*

«14-bis). All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai ricercatori e tecnologi dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione"».

69.

GUBERT

*All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tenuto conto delle particolari esigenze dell'Agenzia, nonché delle disposizioni del diritto civile», con le seguenti: «dal contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione».*

70.

FRATTINI

*Dopo il punto 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 15, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definite le modalità di applicazione, al personale dell'ENEA, del contratto collettivo di lavoro di cui al precedente comma 3"».

71.

GUBERT

*All'articolo 15, comma 4, sostituire con: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definite le modalità di applicazione, al personale dell'ENEA, del contratto collettivo di lavoro di cui al precedente comma 3».*

72.

FRATTINI

*Al punto 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Appare comunque estraneo ai compiti di un ente di ricerca la generica previsione di un piano di assunzioni di neo-laureati, per di più da collocare anche presso imprese. Molto meglio lasciare che le assunzioni avvengano in relazione al fabbisogno di ricercatori e tecnologi».*

**73.**

GUBERT

*Al punto 15 del parere, aggiungere il seguente periodo: «Appare inoltre opportuno che il direttore generale di ENEA sia annoverato tra gli organi dell'ente e che sia nominato con decreto del Ministero dell'industria su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ENEA».*

**74.**

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 15, aggiungere: «Si ritiene inoltre opportuno, anche in analogia a quanto previsto per CNR e ASI, stabilire in via transitoria che gli attuali organi rimangano in carica fino alla scadenza naturale del mandato».*

**74-bis.**

MAGNALBÒ

*«Eliminare dallo schema di decreto la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato».*

**75.**

LUBRANO DI RICCO

*Poichè né l'eventuale divisione dell'ENEA in più enti né il passaggio di un consistente numero di suoi dipendenti ad altre amministrazioni sono contemplati dallo schema di decreto legislativo, occorre aggiungere la seguente osservazione: «L'articolo 13 deve essere soppresso».*

**76.**

CAVERI

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

106<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**(3610)** *Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del decreto-legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.

**(3160)** *Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Del Mastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere su emendamenti alla 2<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Pastore, l'esame degli emendamenti è rinviato alla seduta successiva.

**(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1997, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI dà conto del Protocollo di modifica della Convenzione, proponendo un parere favorevole sul relativo disegno di legge.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sul contenuto possibile di una Convenzione internazionale riguardo all'attività di prevenzione delle evasioni fiscali.

Risponde il presidente ANDREOLLI, richiamando l'attenzione sulla seconda parte dell'articolo 6 del Protocollo.

La Sottocommissione, quindi, concorda nel formulare un parere favorevole.

**(361) LORETO ed altri. - Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra**

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulla relazione che accompagna il disegno di legge e sulla formulazione dell'articolo unico, considerando non corretto, nel contesto, il ricorso alla locuzione: «martiri», poiché il martirio è proprio, a rigore di termini, di chi sia ucciso per avere rifiutato un'abiura o respinto l'ingiunzione ad abbracciare una fede diversa. Tuttavia egli si dichiara favorevole al disegno di legge.

Il presidente ANDREOLLI condivide, nel merito, l'obiezione del senatore Rotelli.

La Sottocommissione esprime infine un parere favorevole.

**(3574) Deputati DE SIMONE ed altri. - Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, senza formulare rilievi, per quanto di competenza.

Il senatore ROTELLI considera anacronistica la definizione «aree depresse».

La Sottocommissione concorda nel formulare un parere favorevole.

**(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere alla 6ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI ritiene preferibile svolgere l'esame del disegno di legge in sede plenaria, ma richiama sin d'ora l'attenzione sugli articoli 10 e 11, che contengono elementi problematici per i profili di competenza.

Il senatore ROTELLI concorda sull'opportunità di rimettere il disegno di legge alla sede plenaria ed esprime intanto il suo radicale dissenso dal ricorso all'espressione: «federalismo fiscale», che appare incongruo e improprio.

L'esame del disegno di legge è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(3564) Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3589) BUCCIERO. - Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari**

(Parere alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza della relatrice designata Dentamaro, l'esame dei disegni di legge è rinviato alla seduta successiva.

**(3246) Disciplina delle «strade di vino»**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone, Peretti; Malagnino ed altri

**(570) UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano**

**(2084) FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano»**

(Parere su nuovo testo unificato alla 9ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il senatore Pinggera nella funzione di relatore, ricorda i due pareri precedenti, di segno negativo e sottolinea che il nuovo testo ha modificato l'impianto già valutato, attenuandone notevolmente il contenuto prescrittivo verso le regioni. Pur mantenendo una riserva di principio sull'opportunità di una legislazione statale in materia, ritiene che il testo in esame sia compatibile con la natura di legge-quadro. Una residua obiezione riguarda invece l'articolo 2,

comma 2, che risulta ultroneo e lesivo dell'autonomia regionale. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta, salvo che per l'articolo 2, comma 2.

Il senatore ROTELLI ricorda che le valutazioni precedenti sono state il risultato di un esame ponderato e complesso e ritiene che il testo attuale non sia idoneo a rimuovere le riserve e le perplessità di principio già manifestate a suo tempo. Tuttavia si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Si conviene, infine, di esprimere un parere non ostativo sul nuovo testo unificato (con una riserva di principio sull'opportunità di una legge-quadro in materia), salvo che per l'articolo 2, comma 2, sul quale il parere è viceversa contrario.

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche* (Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore MUNDI riferisce sulle proposte di modifica trasmesse dalla Commissione di merito, ritenendo che non via siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, salvo che per gli emendamenti 7.5 e 7.7, che prevedono un parere parlamentare vincolante, evidentemente improprio nel corretto funzionamento dei rapporti tra Parlamento e Governo. Su tali emendamenti, egli propone un parere contrario.

La Sottocommissione accoglie le proposte di parere formulate dal relatore.

**(104-156-1070-1164-2177-2363-B) Norme per il diritto al lavoro dei disabili**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Besostri, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

**(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri (Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore MUNDI non ha rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi, salvo che per il 7.10 e il 7.11, nei quali sarebbe preferibile

una previsione non prescrittiva per le regioni, quanto alla stipulazione delle convenzioni.

Accogliendo le valutazioni del relatore, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti in esame, salvo che per il 7.10 e il 7.11, per i quali il parere è favorevole con l'osservazione indicata dallo stesso relatore.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

**153<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MORANDO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano e per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3611) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del decreto-legge concernente disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Rinviando l'approfondimento delle implicazioni finanziarie delle singole norme, segnala che agli articoli 2 e 3 è prevista la utilizzazione in difformità degli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero della sanità: propone pertanto di richiedere i relativi pareri alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sgambuti; Bonito ed altri; Migliori; Del Mastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Il senatore Guido DE MARTINO propone di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che nella seduta del 21 luglio la Sottocommissione aveva deliberato di chiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo al fine di valutare gli effetti finanziari degli articoli 4, 5, 6, 20 e 25. Nella relazione tecnica, successivamente pervenuta, si precisa che gli oneri finanziari considerati nella clausola di copertura (articolo 29) riguardano solo l'articolo 5, in quanto le altre autorizzazioni di spesa sono già previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge n. 205 del 1985. Precisa, al riguardo, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera era stato affermato che la copertura di cui all'articolo 29 doveva intendersi riferita invece agli oneri derivanti dall'articolo 20.

Il sottosegretario CUSUMANO conferma che l'articolo 29 costituisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 5.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta nel presupposto che la copertura finanziaria di cui all'articolo 29 sia riferita agli oneri derivanti dall'articolo 5.

**(3546) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di una ratifica riguardante il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait; per quanto di competenza non ci sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(3523) Emendamenti al disegno di legge: *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge: sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti tra i quali si segnalano gli emendamenti 6.1, 8.2, 9.5 e 9.0.1, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorrerebbe, inoltre, acquisire elementi informativi in ordine agli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 9.10 e 9.11.

Il sottosegretario CUSUMANO conferma che gli emendamenti 8.2, 9.5, 9.0.1, 9.10 e 9.11 danno luogo ad oneri finanziari non coperti.

La Sottocommissione esprime pertanto su tali emendamenti parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(3246) *Disciplina delle «strade del vino»***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

**(570) UCCHIELLI. - *Disciplina delle «strade del vino» italiano***

**(2084) FERRANTE ed altri. - *Disciplina delle «strade del vino italiano»***

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO osserva che si tratta del testo unificato proposto dal Comitato ristretto della 9ª Commissione sulla disciplina delle cosiddette «strade del vino». La Sottocommissione aveva già esaminato il disegno di legge n. 3246 esprimendo un parere di nulla osta condizionato alla soppressione delle disposizioni che potessero dar luogo ad oneri finanziari per le regioni e i comuni.

Sul testo unificato non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CUSUMANO osserva che sul testo unificato non vi sono rilievi da segnalare.

La Sottocommissione formula, infine, parere di nulla osta.

**(3522) *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di parti-

colare qualità, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Ricorda che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il presidente MORANDO ritiene che dalle previsioni dell'articolo 3 possano derivare oneri finanziari aggiuntivi e propone, pertanto, di rinviare l'esame al fine di verificare se le valutazioni di impatto ambientale ivi stabilite siano già ricomprese nella legislazione vigente.

La Sottocommissione accoglie la proposta di rinvio testé formulata.

**(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante norme sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza segnala l'articolo 6, che istituisce un Comitato, per le cui finalità viene autorizzata la spesa di 100 milioni a decorrere dal 1998: occorre valutare se la clausola di copertura limita l'onere all'importo indicato, poiché le risorse attivate appaiono esigue rispetto al numero dei membri del Comitato (16 membri, anche se si avvalgono delle strutture del Ministero). È, inoltre, necessario approfondire gli effetti finanziari degli articoli 8 e 9, che – prevedendo l'istituzione di consorzi di tutela con funzioni assegnate dalle competenti autorità nazionali e stabilendo che l'attività di controllo possa essere svolta da autorità di controllo pubbliche – potrebbero comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 12, comma 2, rileva che la facoltà concessa al Ministero per le politiche agricole di erogare contributi in conto capitale richiederebbe l'individuazione specifica delle risorse da cui è possibile attingere al fine di verificare l'effettiva assenza di oneri a carico del bilancio: tale formulazione risulterebbe, infatti, neutrale per il bilancio dello Stato nel caso di sussistenza di Fondi che, nella libera disponibilità del Ministro (cioè non regolati nell'utilizzazione da leggi), si configurano comunque come tetti di spesa.

Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il presidente MORANDO propone di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie, infine, tale proposta.

**(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite**

(Parere su testo ed emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Guido DE MARTINO fa presente che la Sottocommissione nella seduta del 27 maggio scorso aveva rinviato l'esame del disegno di legge, deliberando di richiedere la relazione tecnica. La valutazione trasmessa dal Ministero del Tesoro, quantificando gli oneri in 352 miliardi per il 1998 e 76 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi, evidenzia l'insufficienza della clausola di copertura di cui all'articolo 4 del disegno di legge, anche qualora venisse modificata con l'approvazione dell'emendamento 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario CUSUMANO formula avviso contrario sul disegno di legge in titolo e sull'emendamento 4.1.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo e sull'emendamento 4.1.

**(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cardoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Segnala che l'articolo 3, comma 2, assegna alle USL compiti e funzioni «...la cui realizzabilità – come indicato nel parere espresso dalla Commissione Sanità – appare dubbia alla luce delle risorse e delle strutture disponibili»; i commi 5 e 6 del medesimo articolo inseriscono nell'ambito del Piano sanitario nazionale un progetto-obiettivo aggiuntivo, rinviando ad esso per l'individuazione delle risorse, delle modalità operative e delle priorità. Rileva che la modifica del Piano sanitario nazionale comporterebbe una variazione dei livelli uniformi di assistenza e, conseguentemente, un incremento della quota capitaria: tenuto conto del meccanismo di determinazione del Fondo sanitario nazionale si avrebbero maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 5, comma 2, inoltre, prevede la predisposizione di campagne informative a valere sulle risorse attivate in base all'inserimento del progetto-obiettivo nel Piano sanitario.

L'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, in deroga alle norme di contabilità, consente che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo nell'esercizio successivo: occorre valutare, peraltro, tenuto conto dei tempi di approvazione, se sia opportuno riformulare il comma 3, eliminando il riferimento all'esercizio 1998 e facendo slittare di un anno le autorizzazioni previste.

In relazione al capo III, relativo all'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, occorrerebbe approfondire la quantificazione degli oneri, anche acquisendo elementi informativi dal Tesoro: l'onere atteso deriva dalla assunzione a carico dello Stato, in presenza di determinati requisiti reddituali, del premio assicurativo, determinato su base attuariale; il diritto ad ottenere l'erogazione della rendita in caso di infortunio non è, peraltro, vincolato all'iscrizione e alla dimostrazione dell'avvenuto versamento. È evidente che qualora non si riescano a incassare tutte le quote, l'equilibrio attuariale risulterebbe pregiudicato, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; d'altro canto, l'onere derivante dalla predisposizione di un adeguato controllo delle singole posizioni potrebbe risultare estremamente elevato. Appare, quindi, necessario verificare, tenuto conto delle caratteristiche degli individui soggetti all'obbligo di iscrizione, la probabilità che si riescano ad incassare tutte le quote ovvero l'ammontare degli eventuali costi anti-evasione; al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 8, commi 3 e 4, prevede una penalizzazione nel caso di mancato pagamento (peraltro solo a decorrere dal quinto esercizio) e che l'articolo 11, comma 2, prevede la collaborazione tra servizi comunali di anagrafe, Amministrazione finanziaria dello Stato e INAIL per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione.

Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quello della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 7.10 e 7.11 che comportano oneri per le regioni, e gli emendamenti 7.1, 7.7, 7.6, 7.2, 8.7, 8.8, 8.3, 8.5, 8.1, 8.4, 8.6, 9.4, 9.5 e 11.3, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati e non coperti. Occorre, inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 7.4, 7.5, 9.8, 9.7, 9.1, 10.2, 10.3 e 10.5. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.8 e 7.3 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 7.9; in relazione agli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, infine, segnala che la proposta di soppressione dell'autorizzazione di spesa per il 1998 appare condivisibile tenuto conto dei tempi di approvazione, ma sembrerebbe opportuno stabilire che l'assicurazione di cui al capo III è istituita a decorrere dal 1999.

Il sottosegretario CUSUMANO sottolinea che il comma 2 dell'articolo 9 prevede che all'assicurazione non si applichi il principio della automaticità delle prestazioni: ciò dovrebbe costituire una garanzia rispetto alle preoccupazioni avanzate dal relatore in ordine alle disposizioni contenute nel Capo III. Segnala, peraltro, che l'inserimento

del progetto obiettivo nel piano sanitario deve essere coerente con le risorse finanziarie stanziare.

Il senatore AZZOLLINI considera opportuno richiedere un aggiornamento della relazione tecnica relativamente alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati.

Il presidente MORANDO è dell'avviso che, anche alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo, sia opportuno richiedere un aggiornamento della relazione tecnica mirato in particolare ad approfondire gli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e di quelle contenute nel Capo III.

La Sottocommissione delibera, infine, di richiedere una nuova relazione tecnica nei termini indicati, da ultimo, dal presidente Morando.

**(1637) CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive**

**(1660) LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**

**(1714) SERVELLO. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)**

**(1945) DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping)**

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del testo unificato dei disegni di legge in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il *doping*. Per quanto di competenza, segnala che gli articoli 2 e 4 istituiscono, rispettivamente, il Comitato nazionale di tutela sanitaria delle attività sportive ed il relativo nucleo di valutazione. La copertura finanziaria per i conseguenti oneri è stabilita, all'articolo 13, in 1 miliardo per il 1998 e in 2 miliardi annui a partire dal 1999. La quantificazione di tali oneri andrebbe verificata eventualmente attraverso la richiesta della relazione tecnica ed inoltre sarebbe opportuno sopprimere la spesa per il 1998 considerando che il disegno di legge è in prima lettura.

Il sottosegretario CUSUMANO ritiene opportuna la richiesta della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione delibera, infine, di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, con particolare riguardo alle implicazioni finanziarie degli articoli 2 e 4.

**(3187) Emendamenti al disegno di legge: Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 3.0.2, 5.0.2, 4.1, 6.0.1 e 9.0.5. Esame e rinvio dell'emendamento 3.0.1)

Il relatore Guido DE MARTINO fa presente che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge, recante disposizioni varie in materia sanitaria, e su alcuni emendamenti; il provvedimento è stato successivamente riassegnato in sede deliberante e sono stati trasmessi gli emendamenti 1.0.1, 3.0.2 e 5.0.2, sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. È pervenuta, inoltre, la relazione tecnica degli emendamenti del Governo 3.0.1, 4.1, 6.0.1 e 9.0.5: non vi sono rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 6.0.1 e 9.0.5, mentre, in relazione all'emendamento 4.1, occorrerebbe chiarire i criteri di stima del numero di unità individuate come potenziali interessati. Quanto all'emendamento 3.0.1 si precisa che sarebbe opportuno quantificare gli oneri derivanti dal comma 3, nonché gli effetti finanziari positivi che potrebbero scaturire dal comma 2, al fine di valutare la idoneità della copertura. In alternativa la disposizione del comma 3 potrebbe essere trasformata in una mera facoltà per le regioni.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI precisa, con riferimento all'emendamento 4.1, che è stimata la presentazione di 40 domande per un onere complessivo, nel primo anno, di 6 miliardi e 500 milioni. Con riferimento all'emendamento 3.0.1 fa presente che il costo dei medicinali generici è di circa il 20 per cento inferiore a quello delle specialità. È favorevole alla modificazione del comma 3 dello stesso emendamento suggerita dal relatore.

Il presidente MORANDO osserva che occorrerebbe approfondire gli effetti finanziari del comma 2 dell'emendamento 3.0.1 e propone, pertanto, di rinviare la formulazione del parere su tale emendamento.

La Sottocommissione, accogliendo la proposta del Presidente quanto all'emendamento 3.0.1, esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.1, 3.0.2, 5.0.2, 4.1, 6.0.1 e 9.0.5.

**(3563) Deputato PROCACCI: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DE MARTINO Guido osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione del randagismo, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, osserva che la finalizzazione non è stata confermata nella nuova legge finanziaria.

Ricorda che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, avvenga successivamente a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1998

77<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Asciutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite:*

**(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale:** rinvio dell'emissione del parere;

**(3611) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale:** rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)  
della Camera dei deputati**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 14*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle  
linee programmatiche del suo Dicastero.

---

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 20*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (3593).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 novembre 1998, ore 8,30 e 15

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri.
  - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

## IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso*).

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (3611).
  - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio*).
  - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 8,30 e 14,30*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sugli indirizzi e le prospettive della politica della giustizia.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n.375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (3610).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri.*)
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa.*)

III. Esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998.*)
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998.*)
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola na-

zionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).

V. Esame dei disegni di legge:

- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. – Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (n. 356).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
  - VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
  - LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
  - CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE) (1280).
  - Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1997, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998 (3546).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 174755, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1998 (n. 352).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale n. 169601, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 353).
  - Schema di decreto ministeriale n. 184954, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 354).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale n. 194429, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 361).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra (361).
- MANCA ed altri. - Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- RUSSO SPENA ed altri. - Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della difesa (3490).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).
- CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).

- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407)

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (3611).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).

- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole (2287-bis-B) (*Risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati APREA ed altri. - Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 novembre, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

*In sede redigente*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuo-

la nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni: audizione dei vertici delle Poste Italiane S.p.A.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 14,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio*).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

## II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

- PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze (3543) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 191250 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1998 (n. 357).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455).

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia d'infanzia**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 13,30*

*Procedure informative*

Audizione della dottoressa Pomodoro, Presidente del Tribunale dei minori di Milano e del dottor Milanese, Tutore pubblico dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia.

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895)
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

## III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 8,30*

*In sede consultiva*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (3593).
- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PAROLA ed altri. - Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali (3326).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- SCOPELLITI ed altri. - Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione (3168-bis) (*risultante dallo stralcio, deliberato dalla 2ª Commissione permanente, degli articoli 2 e 3 del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Scopelliti ed altri*).
- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio*).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA ed altri. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).
- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TAPPARO ed altri. - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

*In sede referente*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 14*

Comunicazione del Presidente sul calendario e sul programma dei lavori.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (A.S. 3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (A.S. 540).
- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (A.S. 3522) (*Approvato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio*).

Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale (A.S. 3593).

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (A.S. 3599).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 13*

Audizione del prefetto di Napoli, dottor Giuseppe Romano, e del presidente della commissione scientifica per l'emergenza rifiuti, dottor Mario Di Carlo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 11 novembre 1998, ore 13,30*

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Scuola nazionale del cinema); 8 gennaio 1998, n. 3 (Dipartimento spettacolo); 29 gennaio 1998, nn. 19 (Biennale di Venezia) e 20 (INDA); 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici).

---



